
L'adozione dei principi contabili internazionali ed i bilanci delle banche

Andrea Pezzotta*

1 Introduzione

Nel corso degli anni Novanta è maturato un forte interesse da parte di alcune organizzazioni internazionali (Onu, Ocse, Wto, Unione Europea, *International organization of securities commissions* - Iosco) circa lo sviluppo di un unico corpo di principi contabili, internazionalmente riconosciuti, caratterizzati da elevata qualità e in grado di originare una comunicazione economico-finanziaria d'impresa intelligibile e comparabile in ambito internazionale.

L'interesse per la standardizzazione dei principi contabili è particolarmente avvertito per le società quotate nei mercati regolamentati ed a vocazione internazionale. In un contesto di graduale e progressiva erosione dei confini tra i diversi mercati nazionali e di crescente diffusione del fenomeno del cd. *multilisting* - quotazione contemporanea dei singoli titoli in mercati di paesi diversi -, l'adozione a livello internazionale di un unico insieme di principi contabili rappresenta, infatti, la *conditio sine qua non* per rendere compatibile la crescita dell'efficienza allocativa dei mercati finanziari con la tutela degli investitori¹.

Avvenimenti recenti testimoniano che questa consapevolezza si è ormai trasformata in una vera e propria tendenza irreversibile - ulteriormente rafforzata dalla crisi di *public confidence* generata dai recenti scandali contabili² - che individua nei Principi contabili internazionali (Ias), emanati dall'*Interna-*

* *Funzione Studi e Ricerche - Federcasse*

Ringrazio Francesco Cesarini e Cristiana Schena per i preziosi suggerimenti e commenti forniti; ringrazio, inoltre, Franco Caleffi e Roberto Di Salvo per il contributo fornito all'inquadramento del problema e allo sviluppo del processo di conversione agli Ias delle BCC. Un ulteriore ringraziamento va ad Anna Di Trapano ed a Michele Focardi per l'accurata lettura critica. Resta, ovviamente, mia la responsabilità di ogni lacuna ed errore.

¹ F. Lenoci (2002), pp. 582-3; A. Zurzolo (1997), pp. 9-12.

² *The Economist* (2003).

*tional accounting standards board (Iasb)*³, una base adeguata per rendere uniforme l'informativa contabile d'impresa.

Lo Iosco, nel maggio 2000, a conclusione di un negoziato con lo Iasb, ha formalmente riconosciuto trenta Ias, i cd. *core standards*, ed ha emanato una risoluzione con la quale raccomanda ai *regulators* nazionali associati di ammettere alla quotazione, con esenzione dall'obbligo di predisporre un prospetto di riconciliazione, società i cui bilanci consolidati sono redatti secondo gli anzidetti *core standards*⁴.

Il Comitato di Basilea, inoltre, nell'aprile 2000, ha pubblicato un rapporto nel quale, tra l'altro, esprime il proprio sostegno all'adozione degli Ias in ambito internazionale⁵.

Relativamente al contesto europeo, il Parlamento ed il Consiglio dell'Unione Europea, lo scorso 19 luglio, hanno adottato il regolamento n. 1606/2002⁶ (di seguito, Regolamento) che impone alle società quotate in uno dei paesi membri l'obbligo di redigere, a partire dall'esercizio 2005, i loro conti consolidati in conformità agli Ias riconosciuti dalla Commissione delle Comunità Europee (di seguito, Commissione).

Il processo di armonizzazione contabile europea è, peraltro, destinato a produrre un'ulteriore spinta alla citata tendenza verso l'uniformazione dei principi contabili a livello mondiale. Segnali in tal senso provengono dalle recenti decisioni delle competenti autorità contabili di importanti paesi - quali Ca-

³ Lo Iasb (già Iasc) è un organismo di diritto privato indipendente, creato con il proposito di elaborare e diffondere, nel pubblico interesse, un insieme di principi contabili di elevata qualità e comprensibilità, nonché globalmente applicabili. Dall'aprile 2001, ossia a seguito della sua riorganizzazione, i principi contabili emanati dallo Iasb sono stati ridenominati *International financial reporting standards* (Ifrs), mentre i principi emanati in precedenza conservano la denominazione di *International accounting standards* (Ias). Per semplicità di esposizione, nel presente lavoro si utilizzerà l'acronimo Ias per riferirsi a tutti i principi contabili emanati dallo Iasb. A partire dal 1997, opera in seno allo Iasb una commissione permanente, l'*International financial reporting interpretation committee* - Ifric (già Sic) -, che elabora ed emana le interpretazioni degli Ias. Per una puntuale descrizione della struttura organizzativa dello Iasb si vedano Deloitte & Touche Tohmatsu (2002), pp. 8-12; Kpmg (2003), pp. 5-9.

⁴ Iosco (2000). La Sec (*Securities and exchange commission*), ovvero l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari regolamentati americani, nonostante sia membro dello Iosco, ha continuato ad imporre l'adozione degli *Generally accepted accounting principles* (Us Gaap) alle società quotate in detti mercati ed ha fortemente criticato tale iniziativa dello Iosco. La *ratio* dell'orientamento della Sec, probabilmente, risiede nell'interesse della stessa a mantenere un forte potere di controllo sui principi contabili adottati dalle società quotate nei mercati americani. Gli Us Gaap, infatti, benché elaborati da un altro organismo (v. nota 8 del presente lavoro), devono essere approvati e possono essere modificati dalla Sec stessa. Cfr: Fondazione L. Pacioli (2002a), pp. 5-6; (2002b), p. 19.

⁵ Comitato di Basilea (2000).

⁶ Pubblicato nella Guce n. L 243 dell'11 settembre 2002. Per una più dettagliata descrizione del processo di armonizzazione contabile in Europa si vedano i parr. 2.1 e 2.2 del presente lavoro.

nada, Australia e Russia - di adottare, nell'immediato futuro, gli Ias per la redazione dei bilanci delle imprese⁷, nonché dall'accordo raggiunto dallo Iasb e dal *Financial accounting standards board* (Fasb)⁸ per favorire una convergenza di base dei rispettivi principi contabili emanati⁹.

Il presente lavoro trae spunto dall'attuale processo di armonizzazione contabile europeo e si propone un duplice obiettivo: da un lato, è teso a descrivere le caratteristiche, gli strumenti e le prerogative di tale processo, nonché il cambiamento del quadro giuridico-contabile che ne deriva in ambito comunitario e nazionale (Parr. 2 e 3); dall'altro, è finalizzato ad individuare le principali differenze tra le regole contabili vigenti in Italia e quelle dettate dagli Ias che hanno una maggiore incidenza sui bilanci delle banche (Par. 4). Infine, nel paragrafo 5, si indica una possibile iniziativa di sistema che le Banche di Credito Cooperativo (BCC) possono adottare per conformarsi ai nuovi principi contabili.

2 Il processo di armonizzazione contabile europeo

2.1 Premessa

Il Regolamento costituisce il punto di arrivo di un processo di avvicinamento agli Ias che, invero, ha preso avvio nel 1990 con la conferenza sulle prospettive dell'armonizzazione delle regole contabili nell'Unione Europea organizzata dalla Commissione¹⁰. Momento fondamentale di tale processo di convergenza agli Ias è rappresentato dalla comunicazione della Commissione "*Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale*"¹¹, del novembre 1995; attraverso tale documento, la Commissione, per la prima volta, ha ufficialmente espresso il proprio orientamento a favore dell'adozione di principi internazionalmente riconosciuti, gli Ias, da parte delle società impegnate nella raccolta di capitali sui mercati finanziari internazionali, sia pure subordinatamente alla condizione di preservare i risulta-

⁷ Deloitte & Touche Tohmatsu (2003); Saccon C. (2002), p. 490. In particolare, da una recente indagine sul processo di armonizzazione contabile a livello mondiale, risulta che il 95% dei 59 paesi indagati, quantomeno per le società quotate nei mercati regolamentati, intende imporre l'obbligo di adottare gli Ias. Cfr. S. Taub (2003).

⁸ Il Fasb è un organismo di diritto privato a cui la Sec ha delegato il compito di emanare gli Us Gaap. Cfr. Fondazione L. Pacioli (2002b), pp. 19-21.

⁹ Iasb - Fasb (2002).

¹⁰ Commissione (1995), pag. 3.

¹¹ Commissione (1995).

ti raggiunti in tema di armonizzazione contabile in ambito comunitario¹² attraverso le direttive cd. “contabili”¹³.

L’orientamento della Commissione circa l’opportunità di adottare in ambito europeo un unico corpo di principi contabili riconosciuti a livello internazionale trova le sue radici in una serie di fattori di duplice natura. Il primo insieme di fattori, dal carattere spontaneo, è riconducibile alla inadeguatezza dei conti redatti secondo le normative nazionali, basate sulle direttive “contabili” comunitarie, rispetto alle nuove e più complesse esigenze informative dei mercati finanziari internazionali. Tale inadeguatezza, da sempre, vincola le grandi società europee intenzionate a sfruttare le maggiori opportunità di raccolta di capitali offerte dai mercati finanziari internazionali a redigere due serie di conti, una secondo le normative nazionali e l’altra in conformità a *standards* e pronunciamenti internazionali. Questa situazione, peraltro giudicata “insoddisfacente” dalla stessa Commissione¹⁴, ha determinato una armonizzazione contabile *de facto* tra dette società¹⁵. Il secondo insieme di fattori è ascrivibile, invece, all’iniziativa legislativa di alcuni paesi membri dell’Unione Europea volta a consentire alle società quotate l’adozione di principi riconosciuti a livello internazionale per la redazione dei conti consolidati¹⁶.

Gli unici principi contabili riconosciuti a livello internazionale ed attualmente utilizzati dalle società europee sono gli Ias e gli *Generally accepted accounting principles* statunitensi (Us Gaap). Con la citata comunicazione, la scel-

¹² A. Rosati (2002); C. Saccon (2002), p. 486; A. Zurzolo (1997), p. 16.

¹³ Le direttive “contabili” comunitarie sono:

- le dir. n. 78/660 e n. 83/349 relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati di taluni tipi di società;

- la dir. n. 86/635 relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari;

- la dir. n. 91/674 relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

¹⁴ Commissione (1995), p. 4.

¹⁵ L. Canibano e A. Mora (2000).

¹⁶ Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia e Lussemburgo. Cfr. F. Lenoci (2002), pp. 583-8; C. Saccon (2002), p. 486. Per quanto concerne l’Italia, si ricorda che l’art. 117, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 prevede la possibilità per alcune società di redigere i loro conti consolidati in base a principi contabili internazionalmente riconosciuti, purché compatibili con le direttive europee. Tale disposizione, tuttavia, non è stata oggetto di decreto di attuazione da parte delle competenti autorità. Peraltro, la Legge n. 366/2001, contenente la “delega al Governo per la riforma del diritto societario”, all’art. 6, comma 1, lettera d), sancisce che la riforma della disciplina del bilancio deve prevedere anche “le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente”. Anche in questo caso le disposizioni generali del legislatore non sono state attuate poiché, dopo l’emanazione della Legge delega e nelle more dell’emanazione della disciplina delegata, è sopravvenuto il Regolamento.

ta della Commissione è ricaduta sugli Ias ed è stata giustificata dalla stessa sulla base delle seguenti motivazioni:

- a) gli Ias sono redatti in una prospettiva internazionale e non su misura per il contesto statunitense;
- b) gli Us Gaap “sono voluminosi e si fondano su regole ed interpretazioni estremamente dettagliate”¹⁷; in quanto tali, richiedono un processo di assimilazione e di formazione lungo e complesso¹⁸;
- c) l’Unione Europea non ha alcuna influenza sull’elaborazione degli Us Gaap¹⁹.

2.2 Il Regolamento

2.2.1 Caratteristiche tecnico-giuridiche e finalità

In materia contabile, la direttiva ha rappresentato, nel corso degli anni Settanta e Ottanta, lo strumento giuridico utilizzato dal legislatore comunitario per realizzare un’iniziale armonizzazione delle discipline contabili nazionali. A tali direttive, pertanto, va riconosciuto l’indubbio merito di aver dato avvio ad un processo di armonizzazione normativa in materia contabile tra i diversi paesi membri dell’Unione Europea attraverso la predisposizione e l’imposizione di una piattaforma comune di principi, generali e specifici, a cui le imprese devono attenersi in sede di redazione dei loro conti di bilancio²⁰.

Le direttive “contabili”, tuttavia, non sono riuscite a garantire un sufficiente grado di comparabilità dei bilanci delle imprese a causa delle numerose opzioni, non sempre giustificate da ragioni di natura strettamente tecnico-contabile, concesse ai paesi membri ed alle imprese stesse²¹.

Nell’ultimo decennio, accanto alla suddetta limitata capacità impositiva, tali direttive si sono rilevate scevre di quella flessibilità necessaria a recepire, in un’ottica di rappresentazione contabile, i radicali cambiamenti dei comportamenti dell’operatore impresa²²; esse, infatti, sono modificabili solo attraverso altri atti legislativi comunitari.

L’intervento del legislatore comunitario del 2002 ha assunto, invece, la veste formale del regolamento ed il contenuto sostanziale degli Ias ri-

¹⁷ Commissione (2000), p. 6.

¹⁸ Afferma, inoltre, la Commissione che “negli Stati Uniti, la loro efficace applicazione è dovuta in larga parte ai forti poteri di regolamentazione e di sanzione esercitati dalla *Us Securities and exchange commission* (Sec)”. Commissione (2000), p. 6.

¹⁹ Commissione (2000), p. 6; J. L. C. Lopez (2000).

²⁰ Commissione (1995), p. 2 e (2000), p. 5; C. Saccon (2002), p. 483; A. Zurzolo (1997), p. 11.

²¹ Bragantini (1997), p. 42; A. Mamoli (2002); C. Saccon (2002), p. 483.

²² Commissione (1995), p. 2 e (2000), pp. 5-6; K. Van Hulle (1997), p. 34; A. Zurzolo (1997), p. 11.

conosciuti dalla Commissione in base ad un determinato meccanismo di omologazione, di cui si dirà tra breve. Agendo in tale direzione, l'azione comunitaria ha introdotto una forma di regolamentazione contabile particolarmente evoluta in grado di coniugare i necessari requisiti di capacità impositiva e flessibilità. La capacità impositiva è assicurata dal fatto che il regolamento, a differenza della direttiva, è un atto legislativo cogente in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; in quanto tale, esso neutralizza il rischio di un'applicazione difforme e tardiva delle nuove disposizioni. La flessibilità è, invece, ascrivibile alla circostanza che gli Ias sono emanati da un *standard setter* internazionale, di diritto privato e formato da esperti in materia contabile, che interagisce costantemente con i soggetti che, a vario titolo, sono interessati all'informativa economico-finanziaria. Si è passati, pertanto, ad una regolamentazione contabile dal contenuto privatistico-professionale che, a nostro avviso, costituisce uno strumento, in linea di principio, idoneo a perseguire con efficacia le sue finalità.

Queste ultime, sancite dall'art. 1 del Regolamento, consistono nel "garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci (...) e quindi l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno" attraverso l'armonizzazione dell'informazione economico-finanziaria d'impresa. Da tale disposizione si evince, pertanto, la completa consapevolezza da parte del legislatore comunitario che l'uniformazione delle regole contabili non può che valorizzare e rafforzare sia il fine ultimo della finanza - che da sempre è quello di "rendere disponibili per le imprese capitali al minor costo e di migliorare per gli investitori il rapporto tra rischio e rendimento"²³ - sia l'obiettivo dell'integrazione dei mercati finanziari europei.

2.2.2 Principali disposizioni e raccordo con le direttive "contabili"

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, le società - ivi incluse le banche - i cui titoli, alla data del bilancio, siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, sono tenute a redigere i loro conti consolidati in conformità agli Ias riconosciuti dalla Commissione²⁴.

²³ A. Zurzolo (1997), p. 9.

²⁴ L'art. 9 del Regolamento, in deroga a quanto sancito dal citato art. 4, riconosce ai singoli Stati membri la facoltà di posticipare, all'esercizio finanziario 2007, il suddetto obbligo per le società:

a) "i cui soli titoli di debito sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro";

b) "i cui titoli sono ammessi alla negoziazione pubblica in un paese terzo e che, a tal fine, hanno applicato principi riconosciuti internazionalmente" prima della pubblicazione del Regolamento.


L'art. 2 precisa che per Ias si intendono, oltre ai principi contabili già emanati dallo Iasb, anche “le relative interpretazioni (...), le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, i principi e le relative interpretazioni che saranno emessi o adottati in futuro” dallo Iasb. Il riferimento è, dunque, sia ai principi contabili e relative interpretazioni attualmente in vigore sia a quelli di emanazione futura. Ciò conferma il riconoscimento da parte del legislatore comunitario non solo dell'adeguatezza degli Ias attualmente esistenti ma anche e soprattutto della competenza, credibilità e professionalità dell'operato dello Iasb stesso.

La Commissione ha stimato che l'obbligo di adottare gli Ias per la redazione dei bilanci consolidati riguarderà all'incirca 7000 società quotate in Europa²⁵. Il numero delle imprese tenute ad adottare gli Ias potrebbe risultare di gran lunga superiore, considerato che l'art. 5 del citato Regolamento attribuisce a ciascun paese membro la facoltà di estendere l'applicazione degli Ias, sotto forma di obbligo o di opzione per le imprese, anche con riferimento al:

a) bilancio d'esercizio delle medesime società quotate;

b) bilancio consolidato e/o d'esercizio delle società diverse da quelle quotate (Fig. 1).

Figura 1 - SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI PRESCRIZIONI DEL REG. 1606/2002/CE



²⁵ Commissione (2001), p. 22.

L'adeguamento agli Ias, come risulta evidente dall'analisi successiva, richiederà alle imprese il sostenimento di rilevanti costi e significativi cambiamenti di ordine operativo, organizzativo e culturale, atteso il notevole impatto "multidisciplinare" che l'introduzione dei nuovi principi contabili comporta. In effetti, la conversione agli Ias non darà luogo esclusivamente ad un cambiamento dei principi contabili, ma riguarderà anche le principali aree operative (crediti, finanza e tesoreria) e funzioni aziendali (*risk management* e controllo di gestione), nonché i processi ed i sistemi informativi²⁶. Probabilmente, l'onerosità e le difficoltà connesse all'implementazione di un sistema contabile più evoluto e complesso, peraltro da realizzare in tempi piuttosto stretti²⁷, hanno indotto il legislatore comunitario ad avviare una fase di armonizzazione contabile minima, riguardante cioè solo i gruppi quotati, lasciando alla facoltà dei singoli Stati membri la "gestione" di un'applicazione più estesa degli Ias²⁸.

L'art. 3, comma 1, del Regolamento, attribuisce alla Commissione il potere di decidere in merito all'applicabilità degli Ias all'interno dell'Unione Europea. Tale potere decisionale deve essere esercitato dalla Commissione attraverso un meccanismo di omologazione (*endorsement mechanism*), ossia mediante un procedimento di valutazione ed approvazione di singoli principi contabili e relative interpretazioni, ritenuto necessario "per garantire l'indispensabile controllo pubblico"²⁹. Finalità di tale meccanismo di omologazione sono quelle di sovrintendere all'adozione degli Ias e relative interpretazioni e, in particolare, di "confermare che [i citati principi contabili] costituiscono una base adeguata per l'informativa finanziaria delle imprese quotate"³⁰.

La struttura del meccanismo di omologazione è articolata su due livelli:

a) uno di tipo tecnico, rappresentato dall'*European financial reporting advisory group* (Efrag)³¹ ed avente la funzione precipua di fornire alla Commissione il supporto e la consulenza tecnica necessari per la valutazione degli Ias. L'Efrag, inoltre, agisce, nell'interesse europeo, quale interlocutore attivo dello Iasb esprimendo il proprio parere sui progetti e principi contabili in corso

²⁶ E. Magistretti e F. Dabbene (2002).

²⁷ Relativamente ai tempi di attuazione dei nuovi principi contabili si veda il paragrafo 4.1 del presente lavoro.

²⁸ C. Saccon (2002), p. 485.

²⁹ Commissione (2001), p. 5. A tale riguardo è anche previsto che "la Commissione deve essere rappresentata negli organi di vertice dello Iasb". Cfr. quattordicesimo considerando del Regolamento.

³⁰ Commissione (2001), p. 5.

³¹ L'Efrag è un organismo di emanazione privata costituito, nel 2001, dalle principali parti interessate all'informativa economico-finanziaria (professioni contabili, le Borse, gli analisti finanziari e le imprese che presentano bilanci), con il supporto degli *standard setters* nazionali.

di elaborazione³². Ciò assicura che utilizzatori ed estensori dei documenti contabili “vengano coinvolti nelle discussioni preparatorie a livello internazionale e nella valutazione tecnica dei principi (contabili) prima della loro adozione da parte dell’Unione Europea”³³;

b) l’altro di natura politica, costituito dal Comitato di regolamentazione contabile e composto da rappresentanti degli Stati membri. Il Comitato è chiamato dal Regolamento ad esprimere un parere non vincolante sulle proposte di adozione degli Ias presentate dalla Commissione³⁴.

Il Regolamento, al comma 2 dell’art. 3, definisce altresì i criteri di valutazione degli Ias ai fini della loro introduzione all’interno del quadro giuridico-contabile dell’Unione Europea. In base a tale disposizione, i principi contabili emanati dallo Iasb possono essere adottati solo se:

a) non sono contrari al principio della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;

b) “contribuiscono all’interesse pubblico europeo”;

c) rispondono “ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità” che l’informazione economico-finanziaria necessaria “per adottare le decisioni economiche e valutare l’idoneità della gestione” deve possedere³⁵.

Per quanto concerne il ruolo che le direttive comunitarie “contabili”³⁶ sono chiamate a svolgere nel nuovo contesto giuridico-contabile, va osservato che le stesse, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di adottare gli Ias previsto dal Regolamento, proseguiranno a svolgere una funzione importante all’interno dell’Unione Europea. Le direttive “contabili”, innanzitutto, continueranno a rappresentare la base della normativa contabile per le società i cui bilanci consolidati e/o d’esercizio non dovranno essere redatti in base agli Ias adottati dalla Commissione. In secondo luogo, costituiranno una disciplina supplementare per quelle società tenute, a partire dal 2005, ad applicare i nuovi principi contabili. Il legislatore comunitario, infatti, atteso che alcune fattispecie mol-

³² Per un approfondimento delle funzioni e della struttura organizzativa dell’Efrag si veda il sito web www.efrag.org.

³³ Commissione (2001), p. 5.

³⁴ Sebbene il parere del Comitato di regolamentazione contabile non sia vincolante, la Commissione è tenuta a tener conto “nella massima misura possibile del punto di vista delle delegazioni in seno al Comitato”. Cfr. quindicesimo considerando del Regolamento.

³⁵ Per quanto riguarda l’attuazione del Regolamento, è previsto dallo stesso che i principi contabili adottati nel rispetto di quanto sinora descritto, assumeranno valore di regolamento della Commissione mediante pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, della loro versione integrale in ognuna delle lingue ufficiali dell’Unione Europea. Nei prossimi mesi è prevista la pubblicazione di un primo blocco di principi Ias.

³⁶ Si veda la nota 13 del presente lavoro.

to importanti non sono disciplinate dal Regolamento (basti pensare all'obbligo di sottoporre il bilancio a revisione) e al fine di garantire un livello minimo di comparabilità per tutte le società dell'Unione Europea, ha ritenuto opportuno non esonerare le società soggette all'obbligo di adottare gli Ias dall'ambito di applicazione delle direttive "contabili". Ciò ha determinato la necessità di emendare le citate direttive al fine di renderle compatibili e coerenti con i nuovi principi contabili. A tale riguardo, il Consiglio ed il Parlamento Europeo, nel settembre 2001, hanno emanato la direttiva n. 2001/65³⁷ che modifica le direttive n. 78/660, n. 83/349 (relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati di taluni tipi di società) e n. 86/635/CE (relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e di altre istituzioni finanziarie) per consentire l'applicazione dei principi contabili internazionali - segnatamente, lo Ias 39 "*Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*" - ai fini della rilevazione e valutazione in bilancio degli strumenti finanziari³⁸. In particolare, l'art. 1 della direttiva sancisce che gli "Stati membri autorizzano, o impongono, per tutte le società o talune categorie di società, la valutazione al valore equo (*fair value*)³⁹ degli strumenti finanziari", compresi gli strumenti finanziari derivati. L'autorizzazione o l'obbligo possono essere circoscritti al bilancio consolidato. Pertanto, la direttiva n. 2001/65, al pari del Regolamento, riconosce agli Stati membri un elevato grado di autonomia nel disegnare il perimetro di applicazione ed il grado di obbligatorietà delle sue disposizioni. Ciò conferma l'orientamento degli organi comunitari di coinvolgere attivamente i singoli Stati membri nella gestione di un'applicazione più estesa degli Ias, una volta avviata una fase di armonizzazione contabile minima⁴⁰. Le nuove disposizioni, infine, ai sensi dell'art. 4, devono essere recepite dalle legislazioni nazionali entro il 1° gennaio 2004⁴¹.

³⁷ Pubblicata nella Guce n. L 283/28 del 27 ottobre 2001.

³⁸ Nono considerando della direttiva n. 2001/65.

³⁹ Sul concetto di *fair value* degli strumenti finanziari si veda il paragrafo 4.2.1 del presente lavoro.

⁴⁰ Sempre con il proposito di rendere coerenti gli Ias con le direttive "contabili", il 6 maggio 2003, il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno approvato una proposta di direttiva, presentata dalla Commissione, volta a modificare le già citate direttive n. 78/660, n. 83/349 e n. 86/635, nonché la direttiva n. 91/674 (relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione). Anche in questo caso, relativamente alle modifiche di maggior rilievo, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre o consentire, anche limitatamente ad alcune tipologie di imprese, l'applicazione delle nuove disposizioni. Il testo di tale direttiva, non ancora pubblicato nella Guce, è disponibile sul sito web della Commissione (www.europa.eu.int/comm).

⁴¹ Tale direttiva, a seguito della sua introduzione nella legge n. 39/2001 - Legge comunitaria 2001 (G.U. n. 72, supp. ord. n. 54, del 26 marzo 2002) -, deve essere recepita entro il mese di ottobre 2003 mediante decreto legislativo.

2.2.3 Obbligo o facoltà?

Una più approfondita riflessione sulle principali prescrizioni del Regolamento consente di esprimere alcune considerazioni sull'opportunità di estendere l'obbligo di adozione degli Ias ai bilanci individuali e/o ad alcune categorie di società.

Con riferimento all'oggetto specifico dell'obbligo - il bilancio consolidato - probabilmente la scelta del legislatore europeo è da ricondurre al fatto che i conti consolidati, a differenza di quelli d'esercizio, non sono soggetti ad influenze fiscali ed alle disposizioni concernenti la distribuzione dei dividendi ed, inoltre, la loro finalità principale è quella dell'informazione economico-finanziaria riferita al gruppo nel suo complesso⁴². Per le citate ragioni, il bilancio consolidato risulta particolarmente adatto a "divenire facile oggetto di armonizzazione"⁴³. Tuttavia, la delimitazione dell'obbligo di adottare gli Ias al bilancio consolidato è inevitabilmente destinata a produrre un'eterogeneità di principi e criteri di redazione del bilancio tra società quotate capogruppo e società quotate non capogruppo e, dunque, ad ostacolare l'effettiva realizzazione di un'armonizzazione contabile a livello europeo. Pertanto, riteniamo opportuno che i singoli legislatori nazionali estendano l'obbligo di adottare i nuovi principi contabili anche ai bilanci individuali delle singole società quotate⁴⁴.

Sotto il profilo soggettivo, si auspica che i singoli Stati membri estendano l'obbligo di adozione degli Ias anche alle società non quotate controllate da società quotate. Tale orientamento si giustifica con l'opportunità di disporre, all'interno dello stesso gruppo di imprese, di un unico sistema di regole contabili per l'elaborazione dell'informativa interna ed esterna.

Per quanto concerne le altre categorie di imprese, ovvero le società non quotate capogruppo e le società non quotate, non capogruppo e non controllate da società quotate, occorre distinguere le imprese appartenenti a settori sottoposti a vigilanza sulla stabilità (banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione) da quelle attive in altri settori.

Ragioni connesse ad un efficace, efficiente e neutrale esercizio della funzione di vigilanza, nonché alla necessità di garantire la comparabilità dei bilanci, rendono per le imprese della prima categoria particolarmente stringente

⁴² C. Saccon (2002), p. 486.

⁴³ C. Saccon (2002), p. 486.

⁴⁴ Considerazioni analoghe alle precedenti ci inducono ad auspicare il mancato esercizio da parte dei legislatori nazionali della facoltà concessa dal citato art. 9 del Regolamento (v. nota 24 del presente lavoro). Nel caso contrario, infatti, la comparabilità dei bilanci nei primi due anni di applicazione della citata disciplina comunitaria ne risulterebbe inficiata.

l'esigenza dell'uniformità delle regole contabili. Ciò deriva fondamentalmente dal fatto che i dati utilizzati per costruire gli aggregati di vigilanza, che le imprese sono tenute a comunicare periodicamente ai *regulators* (si pensi, ad esempio, al patrimonio di vigilanza ed ai *capital ratios* per le banche e gli intermediari finanziari vigilati), fanno perno su dati contabili. Pertanto, con riferimento alle società sottoposte a vigilanza, esiste una maggiore probabilità che i singoli Stati membri esercitino la facoltà, loro riconosciuta dal Regolamento, di estendere l'obbligo di adottare gli Ias anche alle non quotate ed ai bilanci individuali⁴⁵. Relativamente al contesto italiano, va segnalata la posizione della Banca d'Italia favorevole all'estensione dell'obbligo di applicare gli Ias, sin dal 2005, nei confronti di tutti i soggetti sottoposti al suo controllo⁴⁶. In particolare, lo scorso febbraio, la Banca d'Italia ha inviato alle banche ed agli altri intermediari finanziari vigilati una circolare con cui ha comunicato che le segnalazioni di vigilanza, individuali e consolidate, dovranno adeguarsi "all'evoluzione delle regole contabili sovranazionali"⁴⁷. Tale orientamento della Banca d'Italia rende necessario, in prospettiva, un intervento del legislatore nazionale volto ad estendere l'obbligo di adozione degli Ias anche in capo ai soggetti vigilati non quotati ed anche ai fini della redazione del bilancio individuale.

Tuttavia, va notato che, in un'ottica di analisi costi-benefici, l'adozione degli Ias da parte delle imprese vigilate di minori dimensioni, non quotate e a scarsissima vocazione internazionale, risulta tutt'altro che preferibile. La loro limitata, se non nulla, operatività sui mercati finanziari internazionali non consente, infatti, di trarre congrui benefici - ascrivibili sostanzialmente alle maggiori opportunità di reperire risorse sui detti mercati a costi minori⁴⁸ - dalla standardizzazione dei principi contabili. Mentre, nell'ipotesi di estensione dell'obbligo di adozione degli Ias, al pari delle altre imprese, esse sarebbero tenute a sostenere dei costi di adeguamento significativi. È questo il caso, ad esempio, delle BCC italiane e, più in generale, di tutte le banche di minori dimensioni ad operatività locale. Sotto questo profilo, pertanto, sembra ragionevole optare per un'applicazione graduale, ma non eccessivamente tardiva, degli Ias da parte di tali impre-

⁴⁵ Segnali in tal senso provengono anche dalla Commissione la quale ha affermato che "(...) gli Stati membri potrebbero voler estendere l'obbligo di applicare gli Ias a tutte le istituzioni finanziarie e le imprese di assicurazione non quotate, per facilitare i confronti nell'ambito dell'intero settore e per consentire una vigilanza efficiente ed efficace". Commissione (2000), p. 7.

⁴⁶ Lo scorso 28 ottobre, G. Carosio - Capo del Servizio vigilanza enti creditizi della Banca d'Italia, nel corso del convegno organizzato dall'Abi sugli Ias ha affermato che "*sembirebbe opportuno estendere l'applicazione degli Ias a tutti gli intermediari vigilati, al fine di preservare il carattere di omogeneità che connota l'attuale impostazione dei bilanci*". G. Carosio (2002a).

⁴⁷ Circolare della Banca d'Italia, n. 506 del 17 febbraio 2003. Sui futuri poteri normativi in materia di bilanci della Banca d'Italia si veda il paragrafo 3 del presente lavoro.

⁴⁸ F. Cesarini (1997), p. 50; A. Rosati (2002); A. Zurzolo (1997), p. 9.

se, una volta che siano risolte le connesse e ineluttabili problematiche applicative e ben delineato il quadro normativo-contabile. Ciò consentirebbe, da un lato, di gestire in modo più efficiente l'adeguamento ai nuovi principi contabili e, dall'altro, di ripartire i relativi costi lungo un arco temporale più ampio.

Per le società di minori dimensioni sottoposte a vigilanza, ragioni di natura diversa conducono, quindi, a conclusioni opposte in merito all'opportunità di estendere l'obbligo di adozione degli Ias sin dal 2005. Nei contesti in cui esistono delle organizzazioni a rete, qual è quello delle BCC italiane, una strada percorribile potrebbe essere quella di favorire la realizzazione di un progetto di transizione agli Ias comune all'interno del *network* che consenta di evitare inutili duplicazioni di costi e di impiego di risorse e, quindi, di minimizzare il *gap* tra costi e benefici derivanti dall'adozione degli Ias. Agendo in tale direzione, verrebbe salvaguardato l'esercizio efficace ed efficiente della vigilanza senza imporre alle imprese minori il sostenimento di costi eccessivi.

Infine, per completezza, ci sembra opportuno sottolineare che relativamente alle società non appartenenti a settori sottoposti a vigilanza non è da ritenere opportuna l'estensione dell'obbligo di adozione degli Ias per i bilanci individuali e consolidati delle imprese di medie e piccole dimensioni, attese la eccessiva onerosità che il cambiamento comporterebbe e la non disponibilità di un'adeguata struttura amministrativo-contabile. Riteniamo, invece, ragionevole favorire per tale categoria di società un processo di convergenza agli Ias consapevole, graduale e su base volontaria. Segnatamente, per le imprese di piccole dimensioni, considerate anche le differenti finalità informative⁴⁹ dei loro bilanci rispetto a società di dimensioni medio/grandi, si auspica in prospettiva l'emanazione da parte dello Iasb di principi contabili, elaborati *ad hoc*, in forma semplificata. Per le società di grandi dimensioni, invece, l'esigenza della comparabilità dei bilanci, rende, a nostro avviso, opportuno estendere l'obbligo di applicare gli Ias.

3 Il cambiamento del quadro giuridico-contabile in Italia

Come è noto, attualmente, la disciplina nazionale del bilancio d'esercizio e consolidato a cui sono sottoposte le banche e gli intermediari finanziari è rappresentata dal D.Lgs. n. 87/1992 e dalle istruzioni tecniche di at-

⁴⁹ Nel senso che si tratta di imprese che non ricorrono ai mercati diretti per il finanziamento dei loro fabbisogni finanziari, ma utilizzano prevalentemente il canale bancario. Di conseguenza, i bilanci di queste imprese sono destinati a soddisfare le finalità informative di determinati e limitati operatori e non anche il generico pubblico degli investitori.

tuazione emanate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 166/1992)⁵⁰. Il D.Lgs. n. 87/1992 ha recepito le disposizioni generali contenute nella direttiva n. 86/635⁵¹, tenendo conto, in virtù di alcune opzioni riconosciute agli Stati membri, del contesto normativo-contabile italiano.

Per quanto concerne i poteri normativi della Banca d'Italia - previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 87/1992 -, si ricorda che essi hanno per oggetto gli schemi, "su base individuale e su base consolidata dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché [le] modalità e [i] termini della pubblicazione delle situazioni dei conti". Pertanto, non è stato riconosciuto alla Banca d'Italia il potere di derogare ai criteri di valutazione delle singole poste di bilancio, individuate integralmente dal suddetto decreto⁵². In altri termini, la potestà normativa della Banca d'Italia attiene esclusivamente ai criteri di redazione del bilancio e, quindi, alla chiarezza e non anche alla veridicità e correttezza della rappresentazione contabile dei risultati aziendali. Il processo di armonizzazione contabile europeo è destinato a modificare significativamente l'attuale disciplina dei bilanci bancari (Fig. 2). Le regole contabili che dovranno guidare l'intero processo di formazione del bilancio non saranno più il risultato di un processo di recepimento da parte della normativa nazionale, primaria e secondaria, delle disposizioni generali emanate in ambito comunitario. A partire dal 2005, come già detto, le regole contabili e le relative interpretazioni assumeranno la veste formale di norme di legge sovranazionale ed il contenuto sostanziale di pronunciamenti professionali di un organismo privato ed indipendente, lo Iasb, che opera con riferimento ad un contesto internazionale ed a realtà operative molto eterogenee⁵³.

Ne discende che, essendo il Regolamento una fonte normativa comunitaria direttamente applicabile in ciascun Stato membro, il D.Lgs. n. 87/1992 e le relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia non troveranno più applicazione nei confronti delle banche capogruppo e, nell'ipotesi di estensione dell'obbligo di adozione degli Ias a tutti i soggetti vigilati, di tutte le altre banche. Peraltro, si deve ritenere che sia il decreto sia le relative istruzioni della Banca d'Italia continueranno a costituire la normativa di riferimento per quelle categorie di società che, pur ricadendo nell'ambito di applicazione della normativa contabile dettata per le banche, non sono soggette a vigilanza (si pensi, ad esempio, agli intermediari finanziari *ex artt.* 106 e 113 del Tub⁵⁴). L'evoluzione dell'ordi-

⁵⁰ Per dovere di precisione, si ricorda che ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 87/1992, ai bilanci bancari, "per quanto non diversamente disposto [dal medesimo decreto e dalle istruzioni della Banca d'Italia,] si applicano (...) le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni di legge".

⁵¹ La direttiva n. 86/635 si è limitata ad introdurre delle deroghe alle direttive n. 78/660 e n. 83/349. Per tale ragione, nella figura 2 si è preferito utilizzare la locuzione direttive "contabili".

⁵² R. Costi (2001), p. 467.

⁵³ E. Magistretti e F. Dabbene (2002).


⁵⁴ Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*.

namento contabile comunitario, inoltre, suscita alcune riflessioni in ordine al ruolo che gli *standard setters* nazionali saranno chiamati a svolgere in futuro. È, ormai, opinione generale che tali organismi sono destinati a ricoprire un ruolo rilevante in materia di bilanci. In particolare, essi dovrebbero:

- a) operare in stretto contatto con l'Efrag, al fine di rappresentare in ambito internazionale le istanze delle singole realtà nazionali;
- b) emanare ed aggiornare i principi contabili nazionali per le imprese che non saranno tenute ad applicare gli Ias⁵⁵;
- c) predisporre guide applicative e note tecniche di commento degli Ias, nonché fornire soluzioni a casi specifici non contemplati dai nuovi principi contabili e dalle relative interpretazioni⁵⁶.

Questi ultimi, sono sostanzialmente i principali scopi statuari dell'*Organismo italiano di contabilità* (Oic), ossia dell'organismo, costituito nel 2001, da numerose associazioni di categoria (*in primis* Abi, Ania, Assonime, etc.) con il proposito di svolgere il ruolo di *accounting standard setter* nazionale. Alle attività dell'Oic partecipano tutti i soggetti che si occupano della materia contabile in Italia. In particolare, lo statuto di tale organismo prevede espressamente, e a nostro avviso opportunamente considerata la necessaria consultazione istituzionale, che le deliberazioni del suo comitato esecutivo riguardanti questioni connesse ai nuovi principi contabili siano adottate previo parere, non vincolante, "della Banca d'Italia, della Consob, dell'Isvap e dei Ministeri per le materie dei settori di rispettiva competenza".

Figura 2 - IL CAMBIAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO ITALIANO PER I BILANCI BANCARI



* *Requisiti supplementari delle direttive "contabili" comunitarie.*

⁵⁵ F. Lenoci (2002), p. 592.

⁵⁶ Va precisato che gli *standard setters* nazionali non possono introdurre delle deroghe ai principi Ias adottati dalla Commissione. Questi ultimi, come già detto, diventeranno norme di legge sovranazionali direttamente applicabili nei singoli Stati membri.

4 Gli Ias nei bilanci delle banche

4.1 Premessa

Descritte l'evoluzione, in atto, del processo di armonizzazione contabile a livello europeo e le sue precipue prerogative, in questa sede si procede ad analizzare, senza alcuna pretesa di esaustività, i principi contabili internazionali emanati dallo Iasb che presentano le principali differenze rispetto alla vigente normativa contabile italiana dettata per le banche.

A tale riguardo, si segnala che lo Iasb ha sinora emanato oltre trenta Ias, alcuni dei quali sono attualmente in fase di revisione. Altri principi contabili sono, invece, in fase di elaborazione⁵⁷. In particolare, nel settembre 2002, lo Iasb ha pubblicato la versione in bozza del principio "*First time application of international financial reporting standards*" che fornisce le linee guida per le imprese che applicano gli Ias per la prima volta. Relativamente ai tempi di attuazione, tale documento stabilisce che le imprese interessate dalla riforma dei principi contabili, sulla base degli Ias in vigore alla data del 31 dicembre 2005, dovranno rideterminare i saldi iniziali di stato patrimoniale al 1° gennaio 2004, nonché presentare, a fini comparativi, il bilancio dell'esercizio 2004.

Si configura, pertanto, un quadro che vede:

- a) per il bilancio 2003 l'applicazione degli attuali principi contabili;
- b) il mantenimento di questi ultimi per il bilancio 2004, ma nel contempo e parallelamente risulta necessaria un'applicazione extra-contabile degli Ias per consentire, nel 2005, la riclassificazione dei relativi dati a fini comparativi;
- c) l'applicazione degli Ias ai bilanci dell'esercizio 2005 e successivi.

A parte la complessità della loro articolazione e le oggettive ed inevitabili problematiche relative alla fase di prima applicazione, l'adozione degli Ias comporta, come già detto, non solo una modifica degli attuali principi contabili, bensì anche un cambiamento di natura culturale. Adottare gli Ias significa, infatti, introdurre nell'intero processo di formazione del bilancio concetti e logiche assolutamente innovativi che segnano, in particolare, l'abbandono di un'informativa contabile - qual è quella dei paesi dell'Europa continentale - ispirata a criteri "garantistici"⁵⁸, ossia basata sul criterio di valutazione al costo delle singole

⁵⁷ Per un'analisi compiuta dei lavori dello Iasb si vedano Deloitte & Touche Tohmatsu (2002), pp. 13-19; Kpmg (2003), pp. 343-61.

⁵⁸ Fondazione L. Pacioli (2002), p. 1.

poste di bilancio e finalizzata a salvaguardare il patrimonio aziendale nell'interesse di terzi, *in primis* dei creditori dell'impresa. Con gli Ias si passa, infatti, ad un'informativa di bilancio *market-oriented* volta, cioè, alla divulgazione delle *performance* economiche e finanziarie dell'impresa con la finalità ultima di consentire agli investitori l'assunzione di decisioni informate e consapevoli sul reale valore economico dell'impresa. Il criterio di valutazione al valore corrente (*fair value*), pervasivo in tutti gli Ias e di cui si dirà tra breve, rappresenta indubbiamente l'elemento che più caratterizza il cambiamento della filosofia dell'informativa contabile derivante dall'adozione dei nuovi principi contabili⁵⁹.

I principi Ias che presentano le principali differenze rispetto all'attuale normativa dei bilanci delle banche possono essere distinti in due categorie:

a) Ias 32 (*Strumenti finanziari: esposizione e informazione integrativa*) e Ias 39 (*Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*), che hanno per oggetto il trattamento contabile e l'informativa di bilancio degli strumenti finanziari. Tali principi contabili sono ancora in fase di revisione da parte dello Iasb e, pertanto, al momento è disponibile solo la loro versione in bozza (*exposure draft*);

b) Ias 14 (*Presentazione di informazioni contabili per settore*), Ias 19 (*Benefici per i dipendenti*), Ias 22 (*Aggregazioni di imprese*)⁶⁰, Ias 36 (*Riduzione durevole di valore delle attività*), Ias 37 (*Accantonamenti, passività ed attività potenziali*) e Ias 38 (*Attività immateriali*) che disciplinano aspetti non direttamente riconducibili agli strumenti finanziari. Tali principi dovrebbero essere adottati dalla Commissione nei prossimi mesi.

È ormai opinione generale degli esperti in materia contabile che le implicazioni più significative per i bilanci delle banche, incluse le BCC, sono ascrivibili agli Ias della prima categoria citata ed, in modo particolare, allo Ias 39. Inoltre, va osservato che esiste un principio Ias, il numero 30 (*Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli enti creditizi*), espressamente dedicato al bilancio delle banche ed avente lo scopo di integrare le disposizioni presenti negli altri Ias. In questa sede, lo Ias 30 non costituisce oggetto di trattazione poiché è in fase di profonda riconsiderazione da parte dello Iasb.

Nel seguito del paragrafo, verrà effettuata dapprima un'analisi delle principali implicazioni contabili derivanti dal "temuto" Ias 39 e dallo Ias 32 e, successivamente, saranno descritte brevemente le principali differenze tra la disciplina contabile vigente e quella dettata dagli Ias della seconda categoria.

⁵⁹ A. Mamoli (2002).

⁶⁰ Il principio contabile numero 22 non sarà analizzato nel seguito del lavoro in quanto è in fase di revisione da parte dello Iasb. Il processo di revisione di tale principio prevede due fasi; al momento, è stata emanata la versione in bozza delle modifiche al principio relativa alla sola prima fase. Cfr. *ED 3 Business Combination* reperibile sul sito web dello Iasb (www.iasc.org.uk).

4.2 Ias sugli strumenti finanziari

Gli Ias sugli strumenti finanziari, ovvero Ias 32 e 39⁶¹, definiscono i criteri per la rilevazione, la classificazione, la valutazione e l'informativa in bilancio degli strumenti finanziari⁶². Tali principi contengono le regole contabili aventi una maggiore incidenza sui bilanci degli intermediari finanziari, bancari e non bancari. In particolare, le radicali differenze esistenti tra le regole contabili attualmente vigenti per le banche e quelle dello Ias 39 fanno di quest'ultimo il principio che comporta il maggiore impatto sui bilanci di tali imprese. Peraltro, da tempo, lo Ias 39 è al centro di un ampio dibattito internazionale e numerose sono le critiche su alcuni profili di disciplina contabile delineati dallo stesso. Secondo le recenti notizie di stampa, la Commissione non intende approvare gli Ias 32 e 39 prima che siano apportate agli stessi, da parte dello Iasb, adeguate modifiche⁶³.

4.2.1 Le principali innovazioni introdotte dallo Ias 39

Lo Ias 39 definisce i criteri relativi alla contabilizzazione degli strumenti finanziari. L'ambito di applicazione del principio comprende, salvo alcune limitate eccezioni⁶⁴, tutti i tipi di strumenti finanziari. Di seguito si descrivono, per macro aree, i principali elementi di disciplina delineati dallo Ias 39, con particolare riferimento a quelle regole contabili che si differenziano maggiormente rispetto a quelle vigenti in Italia.

⁶¹ I citati documenti sono reperibili nel sito web dello Iasb.

⁶² Il paragrafo 5 dello Ias 32 definisce strumento finanziario qualsiasi contratto che genera un'attività finanziaria per un'entità (persona fisica o giuridica, società di persone, ente pubblico) ed una passività finanziaria o uno strumento di capitale per un'altra. L'attività finanziaria è definita come qualsiasi attività rappresentativa di: a) disponibilità liquide; b) diritti contrattuali a ricevere disponibilità liquide o altri strumenti finanziari; c) diritti contrattuali a scambiare strumenti finanziari con un'altra entità a condizioni potenzialmente favorevoli; d) strumenti di capitale. Speculare a quella di attività finanziaria è la definizione di passività finanziaria, mentre lo strumento di capitale è identificato come l'attività rappresentativa di una partecipazione nell'attivo di un'impresa al netto delle sue passività.

⁶³ Tutto ciò, presumibilmente, ritarderà l'approvazione degli Ias 32 e 39 da parte della Commissione, inizialmente prevista nel luglio 2003. Cfr. M. Meazza e M. Pozzoli (2003). Lo Iasb ha mostrato recentemente alcune aperture dichiarandosi disponibile a riconsiderare alcune regole previste dallo Ias 39. Si vedano al riguardo le *Newsletters* dello Iasb pubblicate mensilmente sul suo sito web (www.iasc.org.uk).

⁶⁴ Tali eccezioni sono: a) partecipazioni in società controllate, collegate e *joint ventures*; b) contratti di *leasing*; c) diritti ed obblighi dei datori di lavoro inerenti a benefici previdenziali per i dipendenti; d) contratti di assicurazione che non comportano il trasferimento dei rischi finanziari contemplati dallo Ias 32; e) strumenti di capitale emessi dall'entità che redige il bilancio; f) contratti di garanzia finanziaria relativamente alla valutazione successiva alla rilevazione iniziale; g) contratti per il corrispettivo di acquisto in un'aggregazione di imprese; h) contratti la cui prestazione è subordinata al verificarsi di eventi di natura climatica, geologica e similari; i) impegni di credito che non possono essere regolati su base netta per cassa o con altri strumenti finanziari.

Classificazione in bilancio degli strumenti finanziari - Le regole di classificazione in bilancio degli strumenti finanziari prescritte dallo Ias 39 presentano rilevanti differenze rispetto a quelle dettate dalla vigente normativa sui bilanci bancari.

Lo Ias 39 introduce quattro categorie di attività finanziarie e due categorie di passività finanziarie. Relativamente alle attività finanziarie, sono individuate le seguenti categorie.

1) *Attività finanziarie di negoziazione* (held for trading), comprendenti le attività finanziarie detenute nella prospettiva di ottenere un profitto dalle variazioni dei loro prezzi nel breve periodo e gli strumenti derivati⁶⁵. Il principio in esame, inoltre, stabilisce che all'atto della rilevazione iniziale qualsiasi strumento finanziario può essere classificato tra le attività finanziarie di negoziazione, ma con la non irrilevante aggiunta che tale designazione è irrevocabile. Parimenti, non è consentito riclassificare in tale categoria strumenti finanziari designati, al momento della rilevazione iniziale, in altre categorie di attività finanziarie;

2) *crediti originati dall'impresa* (originated loans), cioè le attività finanziarie, non quotate in mercati regolamentati, con pagamenti determinati o determinabili e generate dall'impresa fornendo contante, beni o servizi direttamente ad un debitore⁶⁶. In tale categoria, pertanto, oltre ai crediti erogati direttamente dalle banche alla clientela, possono rientrarvi anche le operazioni di sottoscrizione di titoli di debito non quotati;

3) *investimenti detenuti fino a scadenza* (held-to-maturity), ossia le attività finanziarie, con scadenza fissa e con pagamenti fissi o determinabili, che l'impresa ha l'intenzione e la capacità di detenere fino a scadenza⁶⁷. Lo Ias 39 prevede il trasferimento automatico dell'intero comparto degli investimenti detenuti fino a scadenza in quello delle attività disponibili per la vendita (v. *infra*), con conseguente applicazione dei criteri di contabilizzazione dettati per que-

⁶⁵ Secondo lo IAS 39, un derivato è uno strumento finanziario o altro contratto che presenta contestualmente le tre seguenti caratteristiche: a) il suo valore cambia in relazione alle variazioni di valore di un'attività sottostante; b) richiede un investimento iniziale nullo, oppure minimo rispetto a quanto sarebbe necessario per l'acquisto di attività che presentano una similare sensibilità ai fattori di mercato; c) il suo regolamento è differito nel tempo.

⁶⁶ Fanno eccezione gli strumenti finanziari che l'impresa, all'atto della rilevazione iniziale in bilancio, ha classificato come *held for trading* oppure tra le attività disponibili per la vendita (successivo punto 4) e le attività che sono state create con l'intenzione di essere vendute immediatamente o nel breve termine (da classificare come *held for trading*).

⁶⁷ Sono esclusi da tale categoria gli strumenti finanziari che l'impresa, all'atto della rilevazione iniziale in bilancio, ha classificato come *held for trading* oppure tra le attività disponibili per la vendita, nonché gli strumenti finanziari che rientrano nella definizione di crediti originati dall'impresa.

st'ultima categoria, qualora venga meno l'intenzione e la capacità di detenere tali strumenti fino a scadenza⁶⁸;

4) *attività disponibili per la vendita* (available for sale), ovvero tutte quelle attività finanziarie non classificate, al momento della rilevazione iniziale, nelle precedenti categorie descritte.

Le passività finanziarie, invece, sono distinte dallo Ias 39 in passività di negoziazione e passività detenute per finalità diverse dalla negoziazione. Le passività di negoziazione sono definite alla stregua delle attività finanziarie *held for trading*.

La classificazione in bilancio delle attività e passività finanziarie in conformità allo Ias 39 deve avvenire, pertanto, secondo il principio del *management intent*, ovvero in relazione alle finalità di detenzione dello strumento finanziario. Ne discende che è destinata a scomparire nei bilanci delle banche la classica distinzione degli strumenti finanziari per forma tecnica e classi omogenee di controparti. Inoltre, dall'attuale bipartizione del portafoglio titoli - di negoziazione ed immobilizzato - si passerà ad una sua tripartizione - *held for trading*, *held-to-maturity* e *available for sale* - con la possibilità, peraltro, di poter classificare tra i crediti originati dall'impresa i titoli di debito non quotati ed acquisiti al momento dell'emissione⁶⁹. Tutto ciò richiederà un intervento significativo su pressoché tutte le attività inerenti alle procedure interessate.

Rilevazione iniziale e valutazione successiva - Relativamente alla rilevazione iniziale in bilancio degli strumenti finanziari, lo Ias 39 introduce la regola generale secondo cui l'impresa deve rilevare nel proprio stato patrimoniale un'attività (passività) finanziaria quando diviene parte del rapporto contrattuale relativo allo strumento finanziario e, quindi, nel momento in cui assume i relativi diritti (obblighi) contrattuali.

Un'eccezione a tale regola generale è prevista per i cd. *regular way contracts*, ossia per i contratti di acquisto o vendita di attività finanziarie da regolare entro i termini stabiliti da regole e convenzioni di mercato. Tali contratti, infatti, possono essere rilevati contabilmente in base alla data di perfezionamento (*trade date*) oppure di regolamento (*settlement date*) del contratto. Il metodo utilizzato, inoltre, deve essere applicato per tutte le compravendite di attività finanziarie che appartengono alla stessa categoria di strumenti finanziari.

La rilevazione iniziale degli strumenti finanziari deve essere effettuata al costo, corrispondente al *fair value* del corrispettivo pagato o ricevuto,

⁶⁸ Il medesimo trattamento contabile è previsto nel caso in cui l'impresa, nell'esercizio in corso oppure nei due precedenti, effettui, per un ammontare complessivo significativo, vendite oppure ri-classificazioni degli investimenti detenuti fino a scadenza.

⁶⁹ C. Calandrini (2002).

inclusi i costi di transazione direttamente attribuibili all'operazione (commissioni, tasse, imposte, etc.). Il *fair value*, a sua volta, è definito come *il valore a cui un bene può essere scambiato, o una passività estinta, tra due parti indipendenti, consapevoli e consenzienti in una libera transazione*. Le quotazioni di mercato pubblicamente disponibili rappresentano, secondo lo Ias 39, la migliore evidenza di tale valore. Sottostante al concetto di *fair value* vi è, quindi, la presunzione che il valore degli strumenti finanziari rifletta le normali operazioni di compravendita degli stessi sul mercato, ovvero transazioni tra parti informate e non vincolate dalla necessità di concluderle a condizioni sfavorevoli.

Le regole di valutazione, successiva alla iscrizione iniziale, degli strumenti finanziari variano a seconda della categoria di riferimento (Tav. 1).

Per le attività finanziarie, la regola generale è che la loro valutazione deve essere effettuata in base al criterio del *fair value*. Sono, tuttavia, previste delle eccezioni alla regola generale:

a) i crediti originati dall'impresa e gli investimenti detenuti fino a scadenza devono essere valutati al costo ammortizzato;

b) gli investimenti in strumenti di capitale (emessi da un'impresa diversa da quella che redige il bilancio), il cui *fair value* non può essere determinato in modo attendibile, e gli strumenti derivati, da regolare mediante la consegna di detti strumenti di capitale, devono essere valutati al costo.

Il costo ammortizzato è dato dal valore di rilevazione iniziale dello strumento finanziario, al netto dei rimborsi in linea capitale e delle svalutazioni per perdite durevoli di valore, rettificato per l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e detto valore iniziale dello strumento⁷⁰.

La valutazione al costo ammortizzato rappresenta, invece, la regola generale per le passività finanziarie. Anche in questo caso sono previste delle eccezioni:

a) le passività finanziarie di negoziazione devono essere valutate al *fair value*;

b) viceversa, devono essere valutati al costo gli strumenti derivati da regolare mediante la consegna di strumenti di capitale il cui *fair value* non può essere determinato in modo attendibile.

Lo Ias 39, pertanto, prevede l'applicazione del criterio del *fair value* ad un insieme di strumenti finanziari certamente più esteso rispetto a quello attualmente valutato al mercato in ossequio alle norme vigenti. Infatti, tale criterio trova applicazione anche per i titoli non quotati e le partecipazioni di mi-

⁷⁰ L'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso ed il valore iniziale dello strumento deve essere determinato secondo il metodo del tasso di interesse effettivo. Ciò richiede il calcolo e l'utilizzo del tasso di interesse effettivo, ossia del tasso che rende la somma del valore attuale dei pagamenti futuri associati allo strumento finanziario uguale al suo valore iniziale.

noranza classificati come *held for trading* oppure *available for sale*, nonché per le passività finanziarie di negoziazione. In particolare, la necessità di determinare il *fair value* dei titoli non quotati implica che le banche dovranno implementare e dotarsi di sofisticati ed affinati modelli matematici di valutazione.

Un ulteriore aspetto da sottolineare in questa sede riguarda il trattamento contabile delle differenze di valutazione da un esercizio all'altro. Anche in questo caso, come si evince dalla tavola 1, le modalità di contabilizzazione variano in relazione alle citate categorie di attività e passività finanziarie:

a) per gli strumenti finanziari di negoziazione, siano essi attività o passività, le anzidette variazioni di valutazione, ossia del *fair value*, vanno imputate a conto economico, con conseguente rilevazione di utili non ancora realizzati e probabile maggiore variabilità del risultato economico d'esercizio;

b) per le attività disponibili per la vendita, le variazioni di *fair value* vanno rilevate, invece, in una riserva di patrimonio netto, contribuendo in tal modo ad aumentare la volatilità dello stesso. Tale riserva deve essere girata al conto economico del periodo in cui l'attività è eliminata dal bilancio.

La questione del trattamento contabile delle differenze di valutazione non si pone, invece, per gli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato od al costo, salvo i casi di perdite durevoli di valore delle attività e di eliminazione delle attività o passività dal bilancio (v. *infra*).

Tavola 1 - VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Strumento finanziario	Valutazione	Variazione di <i>fair value</i>	Perdite durevoli di valore
<i>Investimenti a scadenza</i>	Costo ammortizzato		Conto economico
<i>Crediti originati dall'impresa</i>	Costo ammortizzato		Conto economico
<i>Disponibili per la vendita</i>	<i>Fair value</i>	Patrimonio netto	Conto economico
<i>Strumenti di negoziazione</i>	<i>Fair value</i>	Conto economico	Implicite nel <i>fair value</i>
<i>Passività di negoziazione</i>	<i>Fair value</i>	Conto economico	
<i>Altre passività</i>	Costo ammortizzato		

Determinazione delle perdite durevoli di valore delle attività finanziarie - Lo Ias 39 stabilisce che l'impresa, ad ogni data di bilancio, deve verificare l'esistenza di obiettive indicazioni di una perdita durevole di valore⁷¹ per

⁷¹ Tali obiettive indicazioni di perdita durevole di valore si sostanziano nell'acquisizione di informazioni relative all'emittente e segnalanti situazioni di significative difficoltà finanziarie, inadempienze contrattuali, probabile fallimento, etc.

tutte le attività finanziarie non di negoziazione⁷² (*impairment test*). Per le attività finanziarie singolarmente significative in termini di ammontare e valutate al costo ammortizzato (*originated loans* e *held-to-maturity*), il principio richiede alle imprese di procedere, in primo luogo, alla valutazione dell'esistenza di una perdita durevole di valore per singola attività finanziaria. Qualora da tale valutazione specifica emerga l'obiettiva evidenza di una perdita durevole di valore, l'impresa deve procedere alla stima del presunto valore di realizzo dell'attività, dato dal valore attuale dei flussi di cassa attesi, in conto capitale ed interessi, inclusi quelli che possono risultare dalla realizzazione di eventuali garanzie⁷³. L'importo della perdita, da rilevare a conto economico, corrisponde alla differenza tra valore contabile e presunto valore di realizzo dell'attività. Il valore contabile dell'attività finanziaria deve, inoltre, essere ridotto al suo presunto valore di realizzo.

Se, invece, dalla suddetta valutazione specifica non emerge una presunta perdita durevole di valore, l'impresa deve includere l'attività finanziaria in un portafoglio di attività omogenee, in termini di rischio di credito, e procedere ad una loro valutazione collettiva. Anche in questo caso, ai fini della determinazione della perdita durevole di valore del portafoglio di attività, occorre procedere al calcolo del valore attuale dei flussi di cassa complessivamente attesi⁷⁴. Questi ultimi, peraltro, devono essere stimati sulla base degli incassi contrattualmente previsti e dell'esperienza storica delle perdite su attività con caratteristiche di rischio creditizio simile a quello del portafoglio. Per le attività finanziarie non singolarmente significative e valutate al costo ammortizzato, l'unica differenza è data dal fatto che l'impresa può procedere direttamente alla valutazione collettiva di una loro perdita durevole di valore.

Per quanto riguarda le attività finanziarie disponibili per la vendita, la perdita durevole di valore⁷⁵ corrisponde alla differenza tra il valore di rilevazione iniziale ed il *fair value* (per gli strumenti di capitale) oppure il presunto valore di realizzo⁷⁶ (per i titoli di debito) dell'attività, meno le perdite durevoli di valore rilevate negli esercizi precedenti. L'ammontare della perdita, inizialmente rilevato a patrimonio netto in virtù delle regole di valutazione di tali attività, deve essere girato a conto economico.

⁷² Per le attività finanziarie di negoziazione, le svalutazioni derivanti da perdite durevoli di valore sono implicite in quanto assorbite dallo loro valutazione al *fair value* e dalla rilevazione a conto economico delle variazioni di tale valutazione da un esercizio ad un altro.

⁷³ L'attualizzazione dei flussi di cassa attesi deve essere effettuata in ragione del tasso di interesse effettivo originario. Nel caso in cui tali attività siano a tasso variabile l'attualizzazione deve essere effettuata sulla base del tasso di interesse effettivo corrente.

⁷⁴ Il tasso di attualizzazione da utilizzare in questo caso è dato dalla media ponderata dei tassi di interesse effettivi originari o di mercato.

⁷⁵ La cui esistenza va accertata sulla base dei criteri precedentemente descritti.

⁷⁶ Il presunto valore di realizzo di un'attività disponibile per la vendita è dato dal valore attuale dei flussi di cassa attesi attualizzati al tasso di interesse corrente di mercato di attività simili.

I citati criteri di valutazione delle perdite durevoli di valore previsti dallo Ias 39 hanno delle implicazioni importanti per l'attività d'intermediazione creditizia svolta dalle banche. Come si è detto, i crediti erogati dalle banche sono riconducibili alla categoria degli *originated loans*. La richiesta valorizzazione di tali attività sulla base del valore attuale dei flussi di cassa attesi lungo la loro intera vita residua, oltre a richiedere un appropriato sistema di *assessment* dei flussi di cassa futuri - compresi quelli relativi alle operazioni di recupero di crediti - e del relativo *timing*, potrebbe determinare, in sede di prima applicazione degli Ias, un immediato aumento delle rettifiche sui crediti. La valutazione collettiva dei crediti comporta, inoltre, la necessità di costruire serie storiche su perdite durevoli di valore su crediti⁷⁷. Un ulteriore elemento innovativo è rappresentato dal fatto che tale valutazione collettiva dovrà essere effettuata anche per i portafogli di crediti *in bonis*⁷⁸.

Eliminazione delle attività finanziarie dal bilancio - Uno degli aspetti più controversi relativi allo Ias 39 riguarda le regole contabili per l'eliminazione delle attività finanziarie dal bilancio. In termini sintetici, in base al nuovo approccio introdotto dallo Ias 39, l'eliminazione di un'attività finanziaria dal bilancio può avvenire solo se i rischi ed i benefici economici associati alla stessa attività sono effettivamente trasferiti a terze parti. Pertanto, con l'introduzione dei nuovi principi contabili, si passerà dall'attuale criterio di trasferimento della proprietà dell'attività finanziaria ad un criterio di trasferimento dei rischi e dei benefici economici ad essa associati. Le nuove regole hanno un'incidenza rilevante per le operazioni di cartolarizzazione la cui struttura prevede la prestazione di garanzie oppure l'acquisto di parte dei titoli emessi dalla società veicolo da parte della banca *originator*. In tali casi, infatti, i crediti dovranno continuare ad essere iscritti, integralmente o parzialmente, nel bilancio della banca *originator*.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura - Lo Ias 39 disciplina in maniera organica il trattamento contabile delle operazioni di copertura (*hedge accounting*). Le regole previste in materia costituiscono l'aspetto sicuramente più controverso del processo di consultazione relativo a tale principio contabile e sono tuttora al centro di un ampio dibattito internazionale⁷⁹. Di seguito si fornisce una descrizione sintetica dell'approccio metodologico delineato dallo Ias 39 sull'*hedge accounting*.

⁷⁷ C. Calandrini (2002).

⁷⁸ G. Carosio (2002b).

⁷⁹ A tale riguardo si vedano le osservazioni dell'Associazione bancaria italiana (Abi) e dell'Efrag alle *exposure drafts* degli Ias 32 e 39 reperibili sul sito web dell'Abi (www.abi.it).

Il principio in esame richiede requisiti molto restrittivi per il riconoscimento ai fini contabili delle operazioni di copertura poste in essere dalle imprese⁸⁰.

Le tipologie di rischio che possono formare oggetto di copertura includono sostanzialmente tutti i rischi finanziari, ossia il rischio di credito, di liquidità, di mercato⁸¹ e sui flussi finanziari derivanti da variazioni dei tassi di interesse (*cash flow risk*). L'esposizione a ciascuno di tali rischi, normalmente, è legata all'eventualità che si manifestino cambiamenti nel *fair value* oppure nei flussi di cassa delle attività e passività rilevate in bilancio e di alcune operazioni "fuori bilancio". Lo Ias 39 prevede tre tipi di relazioni di copertura:

a) copertura di *fair value* (*fair value hedge*), ossia copertura dell'esposizione a potenziali variazioni del *fair value* di attività e passività rilevate in bilancio e di impegni irrevocabili a comprare o vendere un'attività ad un prezzo prestabilito;

b) copertura di *cash flow* (*cash flow hedge*), ossia copertura dell'esposizione a potenziali variazioni dei flussi finanziari attesi da attività e passività di bilancio e dalle operazioni non rilevate in bilancio ma previste ed altamente probabili;

c) copertura di un investimento netto in un'operazione estera⁸² (*net foreign investment hedge*), ossia copertura dell'esposizione a variazioni del *fair value* e dei flussi finanziari attesi da dette attività.

Il principio stabilisce che oggetto di copertura possono essere solo le operazioni esposte a rischi le cui manifestazioni incidono sul conto economico dell'impresa⁸³. Le attività e passività non finanziarie, inoltre, possono costituire oggetto di copertura solo per il rischio di cambio o, in alternativa, per l'intera variazione del loro *fair value* ascrivibile a tutti i rischi congiuntamente considerati.

⁸⁰ Tali requisiti sono i seguenti: a) l'operazione di copertura deve essere formalmente documentata con riferimento alla strategia di copertura che si intende seguire, allo strumento di copertura, all'elemento ed alla natura del rischio coperto; b) la copertura è stimata come altamente efficace; c) l'efficacia della copertura può essere valutata in modo attendibile; d) l'efficacia della copertura è monitorata continuamente e nell'esercizio di riferimento è stato riscontrato il conseguimento di tale effetto. Per una più puntuale disamina si rimanda ai paragrafi 142 e ss. dell'*exposure draft* dello Ias 39.

⁸¹ Il rischio di mercato, a sua volta, comprende il rischio di prezzo, di cambio e di tasso di interesse.

⁸² Lo Ias 21 definisce operazioni estere le partecipazioni in società controllate, collegate e *joint ventures* oppure una stabile organizzazione aziendale, le cui attività sono basate o eseguite in un paese diverso da quello in cui ha sede l'impresa che detiene tali partecipazioni oppure è proprietaria della stabile organizzazione aziendale.

⁸³ Come corollario di tale regola generale, il principio contabile in esame stabilisce che gli investimenti detenuti fino a scadenza non possono costituire oggetto di copertura del *cash flow risk* e del rischio di tasso di interesse poiché presuppongono l'intento dell'impresa di mantenerli fino a scadenza e, quindi, per definizione sono irrilevanti i relativi effetti economici che, prima della data di scadenza, si generano a causa di variazioni dei tassi di interesse.

Relativamente agli strumenti di copertura, lo Ias 39 sancisce che, fatta eccezione per alcune opzioni emesse, gli strumenti derivati possono essere utilizzati a fini di copertura e devono essere comunque valutati al *fair value*. Le attività e passività finanziarie che non costituiscono strumenti derivati possono essere designati come strumenti di copertura solo limitatamente al rischio di cambio⁸⁴.

Per quanto concerne la contabilizzazione dei profitti e delle perdite delle operazioni di copertura, lo Ias 39 prevede criteri differenti a seconda della relazione di copertura.

Una copertura di *fair value* che, nel corso dell'esercizio soddisfi i requisiti richiesti, deve essere contabilizzata secondo le seguenti modalità:

- i profitti e le perdite derivanti da variazioni, nell'esercizio, del *fair value* dello strumento di copertura devono essere rilevate a conto economico⁸⁵;

- i profitti e le perdite derivanti da variazioni, nell'esercizio, del *fair value* dello strumento coperto, ascrivibili al rischio oggetto di copertura, devono essere rilevate a conto economico e, contestualmente, portate a rettifica del suo valore contabile.

Tale tipologia di copertura, prescrivendo la rilevazione a conto economico delle variazioni del *fair value* sia dello strumento coperto sia di quello di copertura, nell'ipotesi di non simmetricità di tali variazioni, può determinare un significativo aumento della volatilità dei risultati economici d'esercizio.

Una copertura di *cash flow*, che soddisfi nel corso dell'esercizio le condizioni richieste, deve invece essere contabilizzata nel modo seguente:

- il minor valore tra la variazione complessiva (a partire, cioè, dalla data di inizio della copertura) del *fair value* dello strumento di copertura e la variazione complessiva del valore attuale dei flussi finanziari attesi dallo strumento coperto devono essere rilevati in una riserva di patrimonio netto;

- l'eventuale differenza positiva tra i citati importi va rilevata immediatamente a conto economico;

- gli importi registrati a patrimonio netto devono essere imputati a conto economico nel momento in cui i flussi finanziari attesi troveranno effettiva realizzazione.

La copertura di *cash flow*, poiché interessa direttamente il patrimonio netto dell'impresa che la pone in essere, nell'ipotesi di un suo rilevan-

⁸⁴ In nessun caso possono costituire strumenti di copertura gli strumenti di capitale da valutare al costo e quelli emessi dall'impresa che redige il bilancio. Inoltre, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni espressamente individuate dallo Ias 39, singoli strumenti derivati possono essere designati anche a copertura di diverse tipologie di rischio.

⁸⁵ Nel caso di copertura del rischio di cambio tramite uno strumento finanziario non derivato occorre considerare i profitti e le perdite derivanti dalla valutazione in valuta estera dello strumento di copertura.

te utilizzo, potrebbe favorire un incremento significativo della variabilità del patrimonio stesso e, quindi, del patrimonio di vigilanza delle banche e del connesso coefficiente di solvibilità.

La copertura di un investimento netto in un'operazione estera deve essere contabilizzata in modo simile alla copertura di *cash flow*.

Lo Ias 39 consente, inoltre, la copertura di un gruppo di attività o di passività a condizione che le stesse:

- a) abbiano caratteristiche simili;
- b) siano esposte alla stessa tipologia di rischio;
- c) le variazioni del *fair value* di ciascun componente del gruppo, ascrivibili al rischio oggetto di copertura, siano approssimativamente proporzionali alle variazioni del *fair value* del gruppo nel suo complesso.

È consentita anche la copertura di una posizione netta (ad esempio, la copertura dello sbilancio di tutte le attività e passività a tasso fisso aventi analoga vita residua). In questo caso, tuttavia, l'accertamento dell'efficacia della copertura non può essere basata sul mero confronto tra il risultato ottenuto sullo strumento di copertura ed il *fair value* della posizione netta, bensì è richiesto che detto confronto sia effettuato con i singoli elementi che compongono tale posizione netta. In altri termini, alla posizione netta devono essere associate una o più operazioni effettivamente stipulate dall'impresa e designate come strumenti oggetto di copertura. L'individuazione dei singoli strumenti coperti costituenti la posizione netta risulta estremamente problematica. Lo Ias 39 impone, inoltre, di eliminare dal bilancio individuale e consolidato ogni effetto economico riconducibile a transazioni effettuate, con finalità di copertura, tra unità operative diverse dell'impresa oppure tra differenti società del gruppo (*internal deals*).

Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla vigente disciplina contabile delle banche, solo le transazioni con terzi possono essere considerate di copertura.

In conclusione, le regole previste dallo Ias 39 sull'*hedge accounting* sono estremamente rigide e complesse, non tengono conto delle attuali modalità di gestione dei rischi delle banche e richiedono significativi interventi sui sistemi informativi.

4.2.2 Le regole contabili previste dallo Ias 32

Le regole contabili contenute nello Ias 32 si applicano a tutti gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dello Ias 39, nonché ad alcuni altri tipi di strumenti finanziari⁸⁶.

⁸⁶ Ad esempio, gli strumenti di capitale emessi dall'impresa ed alcune tipologie di impegni di credito.

Tali regole riguardano sostanzialmente due macro argomenti:

- a) modalità di rappresentazione contabile degli strumenti finanziari del passivo di bilancio;
- b) informativa (*disclosure*) di bilancio sugli strumenti finanziari, siano essi relativi ad operazioni in bilancio o “fuori bilancio”.

Esposizione in bilancio - Lo Ias 32, al paragrafo 19, sancisce espressamente che la classificazione in bilancio di uno strumento finanziario come passività o strumento di capitale (*equity instrument*) deve essere effettuata in conformità alle definizioni di passività finanziaria e di strumento di capitale⁸⁷ ed al contenuto sostanziale dell'accordo contrattuale, anziché in relazione alla sua forma giuridica.

Il successivo paragrafo 20 dello Ias 32 prevede che l'elemento determinante per distinguere una passività finanziaria da uno strumento di capitale è costituito dall'esistenza di un'obbligazione contrattuale dell'emittente lo strumento finanziario a trasferire attività finanziarie alla controparte o a scambiarli a condizioni potenzialmente sfavorevoli. L'esistenza di tale obbligazione contrattuale attribuisce allo strumento finanziario la natura di passività finanziaria a prescindere dalle modalità di adempimento dell'obbligazione stessa. Ne discende che i *puttable instruments*, ossia gli strumenti finanziari che incorporano il diritto dell'investitore di rivendere lo strumento stesso all'emittente, in ogni caso, devono essere classificati come passività finanziarie.

Un particolare elemento innovativo introdotto dal principio in esame è, invece, rappresentato dalla regola contabile secondo cui vanno rilevati in bilancio come strumenti di capitale i contratti derivati il cui regolamento prevede lo scambio di un numero predeterminato di strumenti di capitale dell'emittente per un ammontare predeterminato di denaro o di altri strumenti finanziari. Gli effetti economici derivanti da variazioni del *fair value* di tali strumenti non devono essere rilevati in bilancio.

Lo Ias 32, in conformità al citato principio della prevalenza della sostanza sulla forma, prevede anche regole relative alla classificazione ed alla valutazione in bilancio delle passività ibride (*compound instrument*) che risultano dalla combinazione di uno strumento di capitale e di un titolo obbligazionario. Un esempio è rappresentato dalle obbligazioni convertibili dirette che contengono contemporaneamente sia un'obbligazione ordinaria sia uno strumento di capitale (precisamente l'opzione del possessore di convertire lo strumento finanziario in azioni della società emittente). Il principio stabilisce che tali strumenti

⁸⁷ Sulle definizioni di strumento di capitale e di passività finanziaria si veda la nota 62 del presente lavoro.

devono essere ripartiti nelle loro componenti elementari, di passività e di *equity*, e rappresentate distintamente nello stato patrimoniale dell'emittente.

Regole particolari e differenti rispetto a quelle attuali sono previste anche per quanto concerne la contabilizzazione delle azioni proprie. Il principio prescrive che le azioni proprie devono essere contabilizzate direttamente a diminuzione del patrimonio netto, mentre la disciplina attuale prevede la loro rilevazione nell'attivo dello stato patrimoniale. Nessun utile o perdita derivante dalla compravendita delle azioni proprie sarà, quindi, rilevato a conto economico.

Disclosure *sugli strumenti finanziari* - Finalità della *disclosure* sugli strumenti finanziari prevista dallo Ias 32 è eminentemente quella di migliorare la comprensibilità della loro rilevanza con riferimento al profilo di rischio ed alla posizione economica e finanziaria dell'impresa.

All'uopo, per ciascuna tipologia di attività e passività finanziaria, il principio richiede informazioni su:

a) clausole contrattuali e condizioni generali di contratto, limitatamente agli strumenti finanziari che, individualmente o come categoria, possono influire in modo significativo sulla posizione finanziaria dell'impresa oppure sui suoi risultati futuri di gestione;

b) ammontare e natura degli stessi strumenti finanziari;

c) principi e criteri di rilevazione e valutazione adottati;

d) rischi finanziari (di credito, di liquidità, di mercato e sui flussi finanziari derivanti da variazioni dei tassi di interesse) associati;

e) *fair value* di ciascuna tipologia di attività e passività finanziaria detenuta (comprese, quindi, le attività e passività per le quali la valutazione al *fair value* non è richiesta).

Segnatamente, per quanto concerne i rischi finanziari, l'impresa deve fornire in bilancio dettagliate informazioni, qualitative e quantitative, sugli obiettivi e sulle politiche di gestione dei rischi, sulle operazioni di copertura, sulla concentrazione del rischio di credito, sulle garanzie collaterali e sulla sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse del *fair value* e dei flussi di cassa degli strumenti finanziari.

Risulta evidente la maggiore ampiezza e profondità delle informazioni integrative richieste dallo Ias 32 rispetto a quanto prescritto dalla vigente normativa contabile delle banche. Il Nuovo Accordo di Basilea, inoltre, prevede che le banche devono divulgare, principalmente attraverso il bilancio, una serie di informazioni, qualitative e quantitative, sulla struttura patrimoniale, sul coefficiente di solvibilità e sull'esposizione ed i processi di valutazione del rischio. Tali requisiti informativi coincidono solo in parte con quelli previsti dagli Ias. Tutto ciò, comporterà il coinvolgimento delle direzioni di *risk management*, crediti, finanza e tesoreria delle banche nelle attività di reperimento ed elaborazione del-

le informazioni da fornire in bilancio, nonché interventi consistenti sui sistemi informativi.

Infine, va segnalato che lo Ias 32 non prevede schemi standard di informativa ed attribuisce alla direzione bancaria notevole discrezionalità in merito alla forma di rappresentazione (descrittiva oppure numerica e tabellare) delle informazioni richieste. Ciò, a nostro avviso, rappresenta un elemento in grado di influire negativamente sul grado di comparabilità dei bilanci delle imprese e, quindi, sulle citate finalità del processo di armonizzazione contabile europeo. Si auspica, pertanto, che tale lacuna dello Ias 32 sia colmata dal futuro Ias 30 che, come si è detto, disciplina in modo specifico alcuni aspetti del bilancio delle banche.

4.3 Principi contabili Ias non inerenti a strumenti finanziari

I principi contabili internazionali che non disciplinano, sotto il profilo contabile, gli strumenti finanziari e che assumono una certa rilevanza per i bilanci bancari presentano, rispetto alla vigente disciplina italiana, le seguenti peculiarità.

Informativa di settore - Lo Ias 14 introduce una normativa specifica riguardante l'informativa economico-finanziaria di settore (*segment reporting*) - inerente, cioè, alle differenti tipologie di prodotti e servizi offerti da un'impresa ed alle diverse aree geografiche di operatività - con la finalità di migliorare la comprensibilità dei rischi e della redditività dell'impresa, nonché la sua valutazione globale da parte dei lettori del bilancio. A tale riguardo, va segnalato che la vigente normativa contabile delle banche non disciplina in materia organica il *segment reporting*, ma prevede solo l'obbligo di fornire alcune informazioni, peraltro di carattere generale, sui vari settori di attività⁸⁸.

Il principio contabile in esame si applica alle imprese le cui azioni o titoli di debito sono negoziati in mercati regolamentati ed a quelle che hanno in corso emissioni di azioni o titoli di debito in detti mercati. Inoltre, esso trova applicazione anche nei confronti delle imprese che, sebbene non tenute a fornire informazioni settoriali, volontariamente decidano di presentarle⁸⁹.

⁸⁸ La Consob, con la comunicazione n. 98084143 del 27 ottobre 1998, ha raccomandato alle società quotate di utilizzare i criteri dettati dallo Ias 14 per la presentazione delle informazioni di settore nella relazione sulla gestione ed in quella semestrale.

⁸⁹ Lo Ias 14 deve essere applicato per l'insieme completo dei documenti che costituiscono il bilancio redatto in conformità agli Ias. Tale insieme, come previsto dallo Ias 1, include lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario, il prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto e le note informative. Inoltre, l'informativa di settore deve essere predisposta in conformità ai criteri contabili seguiti in sede di redazione del bilancio individuale o consolidato.

Lo Ias 14 distingue due categorie di settori, di attività e geografici⁹⁰, e prevede due schemi di presentazione dell'informativa di settore, primario e secondario, a seconda che i rischi ed i profitti dell'impresa siano influenzati principalmente da differenze nei prodotti e nei servizi offerti dalla stessa oppure dal fatto che essa operi in differenti aree geografiche. Il principio stabilisce, inoltre, che la struttura organizzativa e direzionale dell'impresa ed il suo sistema di rendicontazione interna costituiscono, in via generale, gli strumenti di base per:

- a) individuare i settori di attività e geografici dell'impresa da utilizzare per finalità informative esterne;
- b) determinare se i settori geografici dell'impresa debbano essere definiti in base alla localizzazione delle sue attività oppure dei suoi clienti;
- c) determinare la fonte principale e la natura dei rischi e dei profitti dell'impresa e, quindi, se il suo schema di presentazione primario debba essere per settori di attività o geografici.

Ciascun settore, di attività o geografico, individuato in base a quanto sinora descritto, è oggetto di informativa se la maggioranza dei ricavi⁹¹ ad esso ascrivibili deriva da vendite a clienti e:

- a) i ricavi, interni ed esterni, del settore sono almeno pari al 10% del totale dei ricavi, interni ed esterni, di tutti i settori; oppure
- b) il risultato⁹², positivo o negativo, del settore non è inferiore al 10% del maggiore, in valore assoluto, tra il risultato aggregato di tutti i settori in utile e quello di tutti i settori in perdita; oppure
- c) le attività⁹³ del settore sono almeno pari al 10% del totale delle attività di tutti i settori.

⁹⁰ Il settore di attività è definito come una parte dell'impresa distintamente identificabile che fornisce un singolo prodotto o servizio, oppure un gruppo di prodotti e servizi correlati, ed è esposta a rischi e profitti differenti da quelli degli altri settori di attività. Il settore geografico, a sua volta, è definito come una componente dell'impresa distintamente identificabile destinata a fornire un singolo prodotto o servizio, oppure un insieme di prodotti e servizi correlati, in un determinato ambiente economico ed è soggetta a rischi e profitti diversi da quelli degli altri settori geografici. Il settore geografico, infine, può essere individuato, alternativamente, in base alla localizzazione: a) delle attività dell'impresa (origine delle vendite); oppure b) dei clienti dell'impresa (destinazione delle vendite).

⁹¹ I ricavi del settore sono i ricavi, imputati nel conto economico dell'impresa, direttamente o indirettamente attribuibili al settore e derivanti sia da vendite a clienti terzi (ricavi esterni) sia da operazioni con altri settori dell'impresa stessa (ricavi interni). I costi del settore sono i costi derivanti dalle attività economiche del settore ed a questo imputabili direttamente o indirettamente. Sono esclusi i componenti di reddito di natura straordinaria, i proventi e gli oneri finanziari e gli utili o le perdite derivanti da investimenti finanziari o dall'estinzione di debiti, a meno che le operazioni del settore non siano di natura prevalentemente finanziaria.

⁹² Il risultato del settore è dato dalla differenza tra i ricavi ed i costi del settore stesso.

⁹³ Le attività del settore sono le attività operative direttamente attribuibili al settore e quelle che possono essere ragionevolmente allocate allo stesso. Le passività del settore sono definite alla stregua delle attività del settore.

Il principio in esame, inoltre, richiede che il totale dei ricavi esterni riconducibili ai settori oggetto di informativa rappresenti almeno il 75% del totale dei ricavi di bilancio. Qualora tale soglia non sia raggiunta, devono essere identificati e presentati altri settori, anche se non soddisfano le citate condizioni, fino al raggiungimento di detto limite del 75% dei ricavi di bilancio.

Lo Ias 14 prescrive che l'impresa deve fornire informazioni particolareggiate sui settori primari ed informazioni meno dettagliate sui settori secondari. Segnatamente, con riferimento a ciascun settore primario oggetto di informativa il principio richiede informazioni su:

- i ricavi, con separata indicazione dei ricavi interni;
- il risultato;
- le attività e le passività;
- le attività immobilizzate ed i relativi ammortamenti;
- la natura e l'ammontare delle voci di costo e ricavo significativi in termini di incidenza sul risultato di periodo;
- i costi complessivi sostenuti nell'esercizio per acquistare beni di natura pluriennale;
- le spese non monetarie incluse nel risultato;
- le quote dei proventi derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;
- la riconciliazione tra l'informativa fornita per il settore e l'informativa di bilancio.

L'informativa secondaria, invece, varia a seconda che l'informativa primaria sia stata definita per settore di attività oppure geografico⁹⁴.

Da tale sommaria descrizione dello Ias 14, come già detto con riferimento allo Ias 32, emerge con chiarezza la maggiore ampiezza e profondità dell'informativa di bilancio richiesta dai nuovi principi contabili. Peraltro, va osservato che la predisposizione da parte delle banche dell'informativa di settore prevista dallo Ias 14 comporta interventi consistenti sui sistemi informativi, soprattutto per quelle realtà operative che presentano "attività di *business* trasversali a più *reportable segments*"⁹⁵.

Benefici per i dipendenti - In materia di compensi al personale dipendente pagabili successivamente al termine del rapporto di lavoro (pensioni, trattamento di fine rapporto, etc.) lo Ias 19 introduce una distinzione tra:

- a) *piani a contribuzione definita*, che comportano per il datore di lavoro il pagamento di contributi fissi ad un'entità separata, il fondo, sen-

⁹⁴ Per una più approfondita disamina dell'informativa di settore richiesta dallo IAS 14 si veda KPMG (2003), pp. 297-308.

⁹⁵ E. Magistretti - F. Dabbene (2002).

za alcuna obbligazione, legale o implicita⁹⁶, di effettuare ulteriori versamenti se il fondo non dispone delle attività necessarie per pagare i compensi ai dipendenti; e

b) *piani a prestazione definita*, che stabiliscono l'ammontare dei futuri compensi spettanti al personale dipendente, generalmente sulla base della durata del rapporto di lavoro e/o delle retribuzioni percepite. In questo caso, l'impresa è responsabile nei confronti dei dipendenti se le attività del fondo non consentono di adempiere agli impegni assunti.

Completamente differente è il loro trattamento in bilancio. Per i *piani a contribuzione definita* i contributi da pagare da parte del datore di lavoro a fronte della prestazione lavorativa del dipendente nell'esercizio corrente vanno contabilizzati come passività, al netto dei contributi già versati, e, in contropartita, come costi di esercizio (a meno che un altro Ias non prescriva la loro contabilizzazione come attività). Viceversa, per i *piani a prestazione definita* lo Ias 19 richiede che sia rilevato, tra le passività di bilancio, il valore attuale della prestazione futura a favore dei dipendenti - che l'impresa sarà tenuta ad eseguire per il servizio prestato dagli stessi nell'esercizio in corso e nei precedenti -, al netto delle attività del fondo valutate al *fair value*. La determinazione di tale prestazione futura si presenta piuttosto complessa poiché richiede la stima, da effettuarsi sulla base di valutazioni attuariali, dell'importo che verrà versato ai dipendenti. Inoltre, la quota di competenza dell'esercizio riconducibile a tali piani comprende, oltre al costo relativo alle prestazioni del personale dipendente nell'esercizio, altre componenti determinate anch'esse su base attuariale.

Secondo l'Ifric⁹⁷, il trattamento di fine rapporto (Tfr) dovrà essere classificato come un *piano a prestazione definita*. Ciò significa che esso non sarà più contabilizzato al suo valore nominale, cioè per un ammontare pari a quanto dovrebbe essere corrisposto ai dipendenti nell'ipotesi che alla chiusura dell'esercizio cessi il rapporto di lavoro con ciascuno di essi. La passività nominale, calcolata a tale data secondo le norme vigenti, dovrà pertanto essere rivalutata per il periodo della durata prevista del rapporto di lavoro e poi attualizzata per essere riportata al momento della valutazione⁹⁸. Il valore che ne deriva, al netto del *fair value* delle attività del fondo, costituirà il Tfr calcolato secondo lo Ias 19⁹⁹. In altri termini, lo Ias 19 impone alle imprese di valutare il Tfr alla stregua di una

⁹⁶ Si intende implicita l'obbligazione derivante da consuetudini e pratiche consolidate attraverso cui l'impresa ha indicato a terze parti che si assumerà certe responsabilità creando, in tal modo, valide aspettative da parte di queste ultime che adempierà a dette responsabilità.

⁹⁷ Cfr. nota 3 del presente lavoro.

⁹⁸ A. Mamoli (2002).

⁹⁹ Deloitte & Touche Tohumatsu (2002), pp. 40-3; Kpmg (2003), pp. 264-74; PricewaterhouseCoopers (2001), pp. 277-9.

riserva matematica di un'impresa di assicurazione. Risultano evidenti, a questo punto, le non trascurabili problematiche di adeguamento a queste nuove modalità di contabilizzazione del Tfr, soprattutto per quanto concerne la sua determinazione in base a procedure attuariali che richiede la predisposizione e l'uso di accurate serie storiche.

Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni - Criteri valutativi molto più rigorosi di quelli previsti dall'attuale normativa sono dettati dallo Ias 36 in relazione alla individuazione e quantificazione delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali¹⁰⁰. In sintesi, lo Ias 36 prescrive che ad ogni data di bilancio l'impresa, sulla base di informazioni interne e esterne ad essa, deve valutare la presenza di indicatori che facciano presumere l'esistenza di una perdita durevole di valore di un'immobilizzazione. Nell'ipotesi in cui si ravvisi la presenza di tali indicatori, l'impresa deve effettuare la stima del presunto valore di realizzo dell'immobilizzazione, corrispondente al maggiore tra:

- a) il *valore netto di vendita*, ossia l'ammontare che può essere ricavato dall'alienazione dell'immobilizzazione, dedotti i costi diretti di vendita; e
- b) il *valore d'uso*, definito come il valore attuale dei flussi di cassa attesi derivanti dall'utilizzo continuo dell'attività e dalla dismissione della stessa al termine della sua vita utile.

Qualora il valore contabile dell'attività ecceda il suo presunto valore di realizzo, l'impresa deve rilevare a conto economico¹⁰¹ una perdita durevole di valore per la differenza (*impairment loss*) e rettificare direttamente, in ragione di tale ammontare, il valore contabile dell'attività stessa.

La stima del presunto valore di realizzo deve essere effettuata per singola immobilizzazione. Qualora ciò non sia possibile, tale stima deve essere determinata a livello di unità generatrice di cassa (*cash generating unit* - Cgu) di cui l'immobilizzazione fa parte. La Cgu è il più piccolo insieme di attività, identificabile all'interno dell'impresa, dal cui utilizzo continuo si generano flussi di cassa in entrata indipendenti dalle entrate di cassa generate da altre attività o gruppi di attività dell'impresa medesima. Nel determinare la perdita durevole di valore della Cgu, deve essere considerato anche l'avviamento¹⁰², sempreché il suo

¹⁰⁰ Esulano dal campo di applicazione dello Ias 36: a) le rimanenze; b) le attività derivanti da commesse a lungo termine; c) le attività per imposte differite; d) le attività derivanti da piani pensionistici a favore dei dipendenti; e) le attività finanziarie, come definite dallo Ias 32; f) gli investimenti in immobili valutati al *fair value*; g) le attività biologiche connesse all'attività agricola e valutate al *fair value*.

¹⁰¹ Se l'immobilizzazione è iscritta in bilancio a valori rivalutati, la perdita durevole di valore deve essere imputata a diminuzione della relativa riserva di rivalutazione.

¹⁰² Per una puntuale disamina della procedura prevista dallo Ias 36 per valutare la perdita durevole di valore dell'avviamento si vedano Deloitte & Touche Tohumatsu (2002), p. 70; Kpmg (2003), pp. 164-5.

valore contabile possa essere ragionevolmente ripartito sulle altre attività della Cgu stessa. L'ammontare della perdita durevole di valore della Cgu va, innanzitutto, portato a riduzione dell'avviamento e, successivamente, delle altre attività appartenenti alla Cgu in misura proporzionale al loro valore contabile¹⁰³.

Accantonamenti a fronte di rischi ed oneri - Criteri più rigidi e rigorosi di quelli attualmente seguiti sono previsti anche dallo Ias 37 con riferimento al trattamento contabile degli accantonamenti a fondi rischi ed oneri. Il citato principio contabile definisce l'accantonamento (*provision*) come una passività di importo e con data di liquidazione incerte e subordina la sua rilevazione in bilancio al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) l'impresa ha un'obbligazione¹⁰⁴ in corso che deriva da un evento passato;
- b) è probabile che per adempiere l'obbligazione si renderà necessario un deflusso di risorse;
- c) è possibile effettuare una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.

Lo Ias 37 stabilisce che l'ammontare dell'accantonamento deve corrispondere alla migliore stima della spesa necessaria per adempiere l'obbligazione alla data di bilancio, ossia all'importo che razionalmente l'impresa pagherebbe, a tale data, per estinguere l'obbligazione oppure per trasferirla a terzi. Peraltro, occorre procedere al calcolo del valore attuale della spesa ritenuta necessaria per estinguere l'obbligazione qualora l'effetto del trascorrere del tempo risulti rilevante¹⁰⁵.

Tale sintetica descrizione dello Ias 37 evidenzia con chiarezza che con l'introduzione dei nuovi principi contabili, presumibilmente, si ridurranno le possibilità per le imprese di porre in essere politiche di bilancio¹⁰⁶.

Contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali - Di notevole rilevanza risulta anche il trattamento contabile delle attività immateriali (*intangible assets*) previsto dallo Ias 38¹⁰⁷. Tale principio definisce immateriale una

¹⁰³ PricewaterhouseCoopers (2001), pp. 515-44; Kpmg (2003), pp. 156-64.

¹⁰⁴ L'obbligazione, oltre che legale (derivante dalla legge o da un contratto), può essere anche implicita. Sul concetto di obbligazione implicita si veda la nota 96 del presente lavoro.

¹⁰⁵ Deloitte & Touche Tohumatsu (2002), pp. 71-3.

¹⁰⁶ E. Magistretti e F. Dabbene (2002).

¹⁰⁷ Lo Ias 38 si applica a tutte le attività immateriali fatta eccezione per: a) le attività finanziarie, come definite nello Ias 32; b) i diritti minerali e le spese di esplorazione, sviluppo ed estrazione di minerali, petrolio, gas naturale e risorse naturali similari; c) attività immateriali relative alle imprese di assicurazione e derivanti da contratti con gli assicurati; d) attività immateriali trattati in altri Ias.

attività non monetaria identificabile, priva di consistenza fisica ed utilizzata nella produzione o fornitura di beni o servizi, oppure per fini amministrativi o per affitto a terzi. Lo Ias 38 prescrive che un'attività immateriale - acquisita da terzi o generata internamente all'impresa - deve essere rilevata in bilancio, al costo, solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) è probabile che i futuri benefici economici attribuibili all'attività stessa affluiranno all'impresa;
- b) il costo dell'attività può essere determinato in modo attendibile.

Le spese connesse a beni che non soddisfino la definizione e le condizioni per la rilevazione in bilancio di un'attività immateriale devono essere imputate a conto economico, nell'esercizio in cui sono sostenute. Inoltre, è prevista espressamente la contabilizzazione come costi di esercizio per le spese di ricerca, di impianto e ampliamento, avviamento di un'attività o azienda, di formazione del personale, di pubblicità e di ricollocamento o riorganizzazione di tutta o parte dell'impresa. In altri termini, la maggior parte degli oneri pluriennali patrimonializzabili secondo la disciplina di bilancio ed i principi contabili italiani dovranno essere rilevati a conto economico¹⁰⁸.

Infine, per quanto concerne la valutazione successiva alla rilevazione iniziale, lo Ias 38 prevede due possibili trattamenti contabili:

- a) il trattamento di riferimento (*benchmark treatment*), mediante il quale l'attività è valutata al costo, dedotti gli ammortamenti complessivi e le perdite di valore accumulate;
- b) il trattamento contabile alternativo (*allowed alternative treatment*), in base al quale l'attività deve essere iscritta in bilancio al valore rivalutato, costituito dal suo *fair value* alla data di rivalutazione, dedotti gli ammortamenti complessivi e le perdite di valore accumulate¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Relativamente all'ammortamento delle attività immateriali, il principio in esame stabilisce che esso deve essere effettuato sulla base di un metodo sistematico che rappresenti la miglior stima della ripartizione del costo del bene lungo la sua vita utile e con la presunzione relativa che quest'ultima non sia superiore ai venti anni dal momento in cui risulta disponibile per l'uso. Inoltre, è previsto che per le attività immateriali non disponibili per l'uso e per quelle ammortizzate per un periodo superiore a venti anni dalla data in cui sono disponibili per l'uso, l'impresa, ad ogni data di bilancio, deve stimare il presunto valore di realizzo anche se non ricorre la presenza di obiettivi indicatori che facciano presumere l'esistenza di una perdita durevole di valore.

¹⁰⁹ Deloitte & Touche Tohumatsu (2002), pp. 73-7; Kmpg (2003), pp. 103-20; PricewaterhouseCoopers (2001), pp. 581-626.

5 Una iniziativa di categoria per le BCC

L'adeguamento ai nuovi principi contabili, come più volte sottolineato nel presente lavoro, costituisce un processo particolarmente costoso, atteso il forte impatto operativo ed organizzativo, nonché i significativi interventi sui sistemi informativi che comporta. L'onerosità della conversione agli Ias prescinde dalle dimensioni operative delle imprese, nel senso che anche realtà aziendali con operatività semplice e ridotta, se si considera la loro minore capacità di spesa, dovranno sostenere significativi costi di adeguamento.

In un'ottica di analisi costi-benefici, l'estensione dell'obbligo di adozione dei nuovi principi contabili *sic et simpliciter* alla generalità dei soggetti sottoposti a vigilanza sulla stabilità, penalizza le banche e gli intermediari finanziari di minori dimensioni ed ad operatività locale. La loro limitata, se non nulla, attività sui mercati finanziari internazionali non consente, infatti, di conseguire congrui benefici, in termini di maggiori opportunità di reperimento di risorse finanziarie su detti mercati a costi minori, dall'adozione di principi contabili uniformi a livello internazionale.

Nel caso delle BCC, tuttavia, il *gap* tra costi e benefici derivanti dall'adozione degli Ias può essere minimizzato "catturando" le sinergie e le economie di gamma e di scala conseguibili attraverso la loro organizzazione a rete, ovvero mediante la realizzazione di un progetto, *comune e condiviso*, di adeguamento agli Ias che consenta di adottare un approccio qualitativamente elevato, oltre che standardizzato, e di evitare inutili duplicazioni di costi e di impiego di risorse¹¹⁰.

Peraltro, va osservato che tali economie di costo non necessariamente sono limitate alle attività di progettazione e di implementazione degli Ias, ma possono essere ricercate anche in momento successivo. Infatti, i principi contabili che, a partire dal 2005, dovranno guidare l'intero processo di formazione del bilancio delle banche comprendono, oltre agli Ias già esistenti, anche le successive modifiche degli stessi ed i principi che verranno emanati in futuro dallo Iasb. Ciò significa che, una volta terminata la fase di conversione agli Ias, le banche dovranno svolgere una permanente attività di aggiornamento, del personale interessato e dei sistemi informativi, ai futuri sviluppi della materia. Tale attività, al pari della precedente, può essere svolta in modo unitario e coordinato tra le BCC con conseguenti benefici in termini di economie di costo.

¹¹⁰ In effetti, non poche sono le attività che possono essere svolte in modo unitario e coordinato tra le oltre 400 BCC esistenti in Italia.

6 Conclusioni

Nel presente lavoro, relativamente all'aspetto strettamente contabile, sono state individuate le principali differenze tra la vigente disciplina contabile delle banche e le regole contenute negli Ias destinati ad incidere in modo significativo sui bilanci di tali imprese. Dall'analisi emerge che gli Ias 32 e, in particolare, 39 rappresentano i principi contabili che hanno un maggiore impatto sui bilanci delle banche. In sintesi, le principali innovazioni e gli aspetti rilevanti per i bilanci bancari sono i seguenti:

- la classificazione in bilancio delle attività e passività finanziarie nelle categorie previste deve avvenire secondo il principio del *management intent*, ovvero in relazione alle finalità di detenzione delle stesse, e nel rispetto di alcune condizioni che tendono ad ampliare le categorie da valutare al *fair value*;
- la classificazione in bilancio di uno strumento finanziario come passività o strumento di capitale deve essere effettuata secondo il principio della prevalenza della sostanza economica dell'accordo contrattuale rispetto alla forma giuridica;
- le perdite durevoli di valore dei crediti, inclusi quelli *in bonis*, devono essere determinate mediante attualizzazione dei flussi di cassa attesi;
- l'eliminazione delle attività finanziarie dal bilancio è subordinata all'effettivo trasferimento a terze parti dei rischi e dei benefici economici associati alle stesse attività;
- le regole relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura sono estremamente rigide e complesse e presentano rilevanti limitazioni;
- l'ampliamento della gamma di strumenti finanziari da valutare in bilancio al *fair value* ed i criteri di contabilizzazione delle due principali relazioni di copertura previste, comportano significativi impatti a conto economico (*held for trading* e *fair value hedge*) oppure a patrimonio netto (*available for sale* e *cash flow hedge*) con conseguente rischio di volatilità, da un periodo all'altro, dei risultati economici d'esercizio, del patrimonio netto e del patrimonio utile ai fini di vigilanza;
- l'informativa di bilancio deve essere arricchita con dati gestionali;
- la passività corrispondente al Tfr deve essere calcolata sulla base di procedure attuariali;
- la determinazione delle perdite durevoli di valore delle attività materiali ed immateriali deve seguire criteri più rigorosi di quelli attuali e richiede il calcolo del valore attuale dei flussi di cassa attesi;
- regole più rigide sono previste anche per gli accantonamenti

a fondi rischi ed oneri. Ne consegue una minore possibilità di effettuare politiche di bilancio;

- devono essere rilevati a conto economico la maggior parte degli oneri pluriennali attualmente capitalizzabili.

In generale, con gli Ias si passa ad un'informativa di bilancio *market-oriented* volta, cioè, alla divulgazione delle performance economiche e finanziarie dell'impresa con la finalità ultima di consentire agli investitori l'assunzione di decisioni informate e consapevoli sul reale valore economico dell'impresa. L'applicazione degli Ias dovrebbe, pertanto, consentire di migliorare la trasparenza dei bilanci delle imprese.

Riferimenti bibliografici

ABI (Associazione Bancaria Italiana) (2002), *Osservazioni dell'Abi alle proposte di modifica degli Ias 32 e 39*, www.abi.it.

BRAGANTINI SALVATORE (1997), "Verso nuovi modelli dell'informazione finanziaria contabile", in *La globalizzazione dei mercati e l'armonizzazione delle regole contabili - Atti del Convegno*, Milano, 19 febbraio, *Quaderni di Finanza della Consob*, n. 31.

CALANDRINI CARLO (2002), *Ias 39: principali innovazioni rispetto alla vigente disciplina dei bilanci bancari*, Intervento al Seminario Abi "Problematiche operative di applicazione dei Principi Contabili Internazionali ai bilanci delle banche e degli intermediari finanziari: Ias 39, 32 e IFRS 1", Roma, 18-19 dicembre.

CANIBANO LEANDRO e MORA ARACELI (2000), "Evaluating the Statistical Significance of De Facto Accounting Harmonization: A study of European Global Players", *European Accounting Review*, n. 3.

CAROSIO GIOVANNI (2002a), *L'entrata in vigore dei principi contabili internazionali: impatti sulla disciplina dei bilanci bancari*, Intervento al Convegno Abi "L'adozione dei principi contabili internazionali e il bilancio delle banche", Roma, 28 ottobre.

- (2002b), *Il Nuovo Accordo di Basilea nelle strategie della Vigilanza*, Intervento al Convegno Abi "Credit & Operational Risks", Roma, 28 novembre.

CESARINI FRANCESCO (1997), "Introduzione alla Sessione", in *La globalizzazione dei mercati e l'armonizzazione delle regole contabili - Atti del Convegno*, Milano, 19 febbraio, *Quaderni di Finanza della Consob*, n. 31.

COMITATO DI BASILEA (2000), *Report to G7 Finance Ministers and Central Bank Governors on International Accounting Standards*, April.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1995), *Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale*, Comunicazione della Commissione, Com 95 (508).

- (2000), *La strategia dell'Ue in materia di informativa finanziaria: la via da seguire*, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, Com (359).

- (2001), *Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali*, 2001/0044 (Cod).

COSTI RENZO (2001), *L'ordinamento bancario*, Bologna, Il Mulino.

DELOITTE & TOUCHE TOHMATSU (2002), *International Financial Reporting Standards*

- *A Practical Guide*, 3rd edition.

- (2003), *Ias PLUS - News Letter*, january, www.iasplus.com.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI (2002a), *Gli Ifrs nell'economia e nei bilanci delle imprese - L'impatto degli Ias sui profili evolutivi della disciplina nazionale e comunitaria*, Studio n. 8.

- (2002b), *L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea*, Studio n. 4.

Iasb (International accounting standards board) - Fasb (Financial accounting standards board)

(2002), *News Release - Fasb and Iasb Agree to Work Together toward Convergence of Global Accounting Standards*, London, 29 october.

Iosco (International organization of securities commissions); (2000), *Resolution of the Presidents' Committee on Iasc Standards*, may.

Kpmg (2003), *Principi contabili - Il passaggio alle regole Ias*, Milano, Il Sole 24 Ore Editore.

LENOCI FRANCESCO (2002), "Trasparenza informativa e armonizzazione contabile nei Paesi europei", in *Fare banca - Dal business al bilancio*, (a cura di) Lenoci Francesco e Rocca Enzo, Milano, Il Sole 24 Ore Editore.

LÓPEZ JOSÉ LUIS COMBARROS (2000), "Accounting and financial audit harmonization in the European Union", *European Accounting Review*, n. 3.

MAGISTRETTI ELISABETTA e DABBENE FABRIZIO (2002), "L'adozione dei principi contabili internazionali e il bilancio delle banche: il progetto Ias", Intervento al Convegno Abi "L'adozione dei principi contabili internazionali e il bilancio delle banche", Roma, 28 ottobre.

MAMOLI ADOLFO (2002), "Principi contabili internazionali e attività di revisione contabile: il ruolo delle Società di Revisione all'interno del Progetto Ias - Abi", Intervento al Convegno Abi "L'adozione dei principi contabili internazionali e il bilancio delle banche", Roma, 28 ottobre.

MEAZZA MORO e POZZOLI MATTEO (2003), *Il "cantiere dei bilanci" punta al 2005*, Il Sole 24 Ore, 14 maggio.

PRICEWATERHOUSECOOPERS (2001), *Principi contabili internazionali e nazionali - Interpretazioni e commenti*, Milano, Ipsoa, II edizione.

ROSATI ANTONIO (2002), "Il recepimento dei principi contabili internazionali: impatti sulla normativa per la regolamentazione dei mercati", Intervento al Conve-

gno Abi “*L’adozione dei principi contabili internazionali e il bilancio delle banche*, Roma, 28 ottobre.

SACCON CHIARA (2002), “L’integrazione del quadro giuridico-contabile in Europa - Il regolamento comunitario per l’applicazione dei principi contabili internazionali (Ifrs-Ias) nella redazione dei bilanci”, *Banche e Banchieri*, n. 5.

TAUB STEPHEN (2003), *World going Ifrs*, www.cfo.com.

THE ECONOMIST (2003), *The future of account - True and fair is not hard and fast*, 24th April.

VAN HULLE KAREL (1997), “International Accounting Standards and the accounting directives”, in *La globalizzazione dei mercati e l’armonizzazione delle regole contabili - Atti del Convegno*, Milano, 19 febbraio, *Quaderni di Finanza della Consob*, n. 31.

ZURZOLO ANTONIO (1997), “Globalizzazione dei mercati e libera circolazione dei capitali; difformità dei linguaggi contabili”, in *La globalizzazione dei mercati e l’armonizzazione delle regole contabili - Atti del Convegno*, Milano, 19 febbraio, *Quaderni di Finanza della Consob*, n. 31.